



SELEZIONE STAMPA

(A cura dell'Ufficio stampa Uisp)

29 APRILE - 2 MAGGIO 2023

IN PRIMO PIANO:

- Riforma del lavoro sportivo, le considerazioni di Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp su [Settimana Sport](#); Tira e molla sulla riforma [su ItaliOggi](#); La riforma del lavoro sportivo e la previdenza dei lavoratori dilettanti tra incertezze giurisprudenziali e nuove garanzie normative su [Questione giustizia](#)
- Bicincittà Uisp: [Welfare Cremona Network](#), [La Voce di Alba](#), [Tempostretto](#), [SassiLive](#), [Brindisi Report](#), [Cesvmessina](#)
- Bicincittà [il video di presentazione](#)
- Progetto Sport per Tutti Uisp: a Messina prosegue Bus &Trek (su [Tempostretto](#)); A Casalecchio di Reno (Bo) premiati i vincitori della prima fase del progetto Uisp Green Mob - Sport per tutti per la mobilità sostenibile casa-impianti sportivi su [Comune di Casalecchio di Reno](#)
- Vivicittà alla Casa Circondariale di Caltanissetta, inserita nel progetto "Terzo Tempo" [su La Sicilia](#)
- Uispress numero 16 [su Agenparl](#)
- Bentornato Corrado: Il giornalista Corrado Zunino è rientrato in Italia. [Su RaiNews](#)

ALTRE NOTIZIE:

- Un Def senza senza "pace" e senza "Terzo settore" [su Vita](#)
- Cinque per mille. Eliminate il tetto. La richiesta del Forum Terzo Settore per migliorare lo strumento su [Corriere della sera](#)
- Lavoro e disuguaglianze, se aumentano le distanze su [Repubblica](#)
- Arte e sport sono vie per la diplomazia di pace Raffaella Chiodo [su Avvenire](#)
- La Roma femminile vince lo scudetto: ma davvero il calcio non è uno sport per donne? su [IoDonna](#)

NOTIZIE DAL TERRITORIO:

- [A Rimini nel fine settimana dal 29 aprile al 1 maggio si sono disputate le finali dei Campionati Regionali di pallavolo femminile UISP](#)
- [A Imperia, un successo il torneo Uisp di Calciotto per ragazzi in riabilitazione](#)
- e altre notizie...

VIDEO DAL TERRITORIO:

- [Giornata internazionale della danza, il Flash mob Uisp Rimini](#)
- Formazione Vela Uisp, prosegue il Giro d'Italia a bordo di Flow. [lo scalo a Brindisi dove ad accogliere i naviganti c'era Francesco Ancora, presidente Uisp Brindisi](#)
- [Uisp Jesi al lavoro per preparare i Centri estivi multisport](#)
- Uisp L'Aquila, [la partenza della Fucino Half Marathon, la mezza maratona di Avezzano; i primi arrivi](#)

ALTRI SPORT - 29 aprile 2023, 17:38

RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: CERTEZZE CERCASI!

Le considerazioni di Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp

● Ore convulse, queste ultime, tra Parlamento e Governo, non solo sul fronte degli “inciampi” sul Def, il Documento di economia e finanza, ma anche per quanto di stretto interesse per il vasto ambito dello sport di base e del terzo settore, riguardo la riforma legislativa del sistema sportivo e, in particolare, del “lavoro sportivo”, a soli ormai 71 giorni dalla sua entrata in vigore.

➡ Dalle aule del Parlamento stamane arrivavano voci di una possibile presentazione in preConsiglio dei ministri, oggi, di un ulteriore decreto correttivo al D.Lgs. 36/2021, su cui, poche ore dopo, parrebbe ci sia stata una marcia indietro del Governo.

Tutto questo senza che la Commissione VII della Camera dei deputati, che nelle scorse settimane aveva svolto, congiuntamente alla XI Commissione Lavoro, l’indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo (“al fine di acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto - anche a seguito dell’emergenza pandemica che lo ha fortemente penalizzato - nonché per verificare l’impatto su tale settore delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021, provvedimento attuativo dell’articolo 5 della legge delega n. 89 del 2019) ne fosse a conoscenza.

Ritiro quindi del provvedimento, pare, con addirittura riapertura delle audizioni sino al prossimo 31 maggio, quando saremo arrivati ad un mese esatto dall’entrata in vigore delle disposizioni di riforma del lavoro sportivo.

📌 Nel frattempo, anche noi stessi auditi siamo in attesa delle risultanze dell’indagine conoscitiva parlamentare.

!?! Sul “Lavoro sportivo” pende poi la mannaia del taglio delle semplificazioni previste dal D.Lgs.36/2021 riguardo la gestione futura (in vigore dal prossimo 1° luglio) delle collaborazioni sportive, nel rapporto, attraverso il Registro telematico delle Associazioni e delle Società Sportive

Dilettantistiche, che leggeremo (?) nel decreto lavoro in esame dal Consiglio dei ministri il 1 maggio (coincidenza vuole, giornata della Festa dei Lavoratori).

Cancellazione delle semplificazioni, aggravio di costi economici ed amministrativi, ricorso obbligato a professionisti abilitati (Consulenti del lavoro) e tante altre problematiche, tutto in palese contrasto con quanto più volte affermato invece dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

● *Insomma, confusione tanta, certezze poche.*

● *Ancora una volta non possiamo che auspicare che arrivino interventi chiari e risolutivi da parte del ministro per lo Sport Andrea Abodi, che tanto bene conosce la materia e che in questi mesi, in tutte le occasioni, lo ha dimostrato.*

Nel frattempo, restiamo in attesa della convocazione della prossima riunione del Tavolo Ministro per lo Sport-Dipartimento-Presidente degli Enti di promozione sportiva, che a questo punto ritengo debba svolgersi a breve, e delle necessarie chiarezze sul c.d. RAS, ulteriore nodo di non minore importanza.

🔔🔔🔔 *Come Uisp continueremo a dare il nostro contributo, esercitando il nostro dovere di rappresentanza nei confronti di migliaia di associazioni e società sportive, decine di migliaia di dirigenti, tecnici, lavoratori e lavoratrici, centinaia di migliaia di associati e praticanti, sempre più disorientati.*

🔍 *Per chi volesse approfondire, lascio i link di alcuni dei miei ultimi interventi su queste tematiche:*

-Lavoro sportivo: addio alle semplificazioni?

<https://www.uisp.it/.../lavoro-sportivo-addio-alle...>

-Lavoro sportivo e riforme in atto: quali prospettive?

<https://www.uisp.it/.../lavoro-sportivo-e-riforme-in-atto...>

-Lavoro sportivo: audizione dell'Uisp delle Commissioni VII e XI della Camera

<https://www.uisp.it/.../lavoro-sportivo-audizione...>

🔔 *Non posso poi che ribadire quanto scrivevo qualche giorno fa sui social: "Mi auguro, da presidente Nazionale UISP, consigliere nazionale CONI e componente del Consiglio nazionale del Terzo Settore, che su questa preoccupantissima "vicenda", cresca attenzione anche da parte di altri Organismi sportivi e da parte delle forze parlamentari che in questi mesi stanno seguendo la riforma del sistema sportivo per "accompagnarla"...*

Complessivamente, inserendo “lavoro sportivo” nel motorino di ricerca del sito uisp.it, escono fuori ben 775 articoli, numero che credo sia destinato ad aumentare nei prossimi giorni...

Tiziano Pesce - presidente nazionale UISP Aps



Nella bozza l'aumento a 24 ore settimanali per i co.co.co e novità su registro e federazioni

Tira e molla sulla riforma

Decreto pronto per il Cdm, poi ritirato. Riparte l'indagine

di Michele Damiani

Tira e molla sulle modifiche alla riforma dello sport. Nella giornata di ieri sembrava ormai tutto pronto per il nuovo decreto correttivo del dlgs 36/2021, che doveva essere presentato in pre-Consiglio dei ministri per poi essere discusso nel Cdm del 1° maggio. Poco prima di pranzo, invece, la marcia indietro, con un rinvio di almeno di un paio di settimane (si parla della metà di maggio). Il testo, se sarà confermato, andrà a risolvere una serie di problematiche legate al vecchio decreto, dai dipendenti pubblici nelle federazioni al ruolo dei notai per l'iscrizione al registro, passando per l'aumento delle ore settimanali necessarie per presumere attività di lavoro autonomo (da 18 a 24). Un provvedimento realizzato a seguito della chiusura dell'indagine sul lavoro sportivo svolta nelle commissioni lavoro e cultura della Camera, che si sarebbe dovuta concludere il 30 aprile. Le commissioni di Montecitorio, tuttavia, hanno deciso di allungare di un mese i tempi, prevedendo un nuovo ciclo di audizioni fino al 31 maggio. Due elementi che mettono a rischio la data di entrata in vigore della riforma, fissata dal decreto Milleproroghe al 1° luglio. Un termine sul quale più volte il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi si è espresso per garantirne il rispetto.

I correttivi. Il testo che era pronto all'esame del pre-Consiglio interviene su tutti e cinque i decreti attuativi della legge delega di riforma dello sport (legge 86/2019, mentre i decreti sono il 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021). Ma le modifiche più corpose riguardano in particolare due decreti il dlgs 36/2021 (lavoro sportivo, che entrerà in vigore il 1° luglio) e il dlgs 39/2021 (in tema di semplificazioni, ha introdotto il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, Ras). Si tratta, come detto, di una

serie di misure che intervengono per correggere alcune criticità presenti negli altri decreti (ricordiamo che il dlgs 36 ha già subito delle modifiche da un precedente correttivo, il dlgs 163/2022). E alcune di queste sono emerse proprio durante il ciclo di audizioni a Montecitorio. Come, ad esempio, le funzioni di controllo sui club da parte delle federazioni nazionali la norma che le menzionava veniva abolita dalla riforma, quindi è stato inserito un nuovo riferimento alle facoltà delle federazioni in merito. Sempre in tema di federazioni, il provvedimento elimina la stortura che si era venuta a creare, per cui i dipendenti pubblici non avrebbero più potuto prestare la loro attività per gli enti sportivi (un elemento sottolineato in particolare dal presidente del Coni Giovanni Malagò, si veda ItaliaOggi del 4 marzo).

Chiarimenti importanti anche per l'iscrizione al nuovo registro delle attività dilettantistiche, l'elenco che dovrebbe sostituire quello del Coni e che rappresenta un tassello fondamentale della riforma. Aumentano gli obblighi in capo alle Asd, che dovranno allegare statuto e atto costitutivo alla domanda di iscrizione e potranno essere cancellate dal registro se gli atti non saranno conformi alla normativa e se non verranno rispettate le percentuali delle attività secondarie e strumentali. Viene, poi, illustrato l'iter che dovrà seguire il notaio nella procedura, un elemento fortemente richiesto dalla categoria, che ha trovato non poche difficoltà a operare con il registro, attivo da settembre 2022.

Una delle modifiche che avrebbero sicuramente un grande impatto sul mondo sportivo è quella dell'innalzamento del limite orario settimanale per le collaborazioni. Il dlgs 36/2021 stabilisce che, nel dilettantismo, il lavoro sportivo si presume lavoro autonomo se la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali. Il nuovo decreto fissa questo limite a 24. Nel testo, infine, molti riferimenti allo sport paralimpico, con un inserimento generalizzato nelle varie misure che compongono la nuova normativa.

I prossimi passi. Lo stop al correttivo e l'allungamento dei tempi per l'indagine alla Camera pongono una serie di dubbi sull'effettivo rispetto della scadenza del 1° luglio. Tanto il ministro Abodi quanto una serie di parlamentari hanno garantito a più riprese che non ci saranno proroghe, ma gli avvenimenti degli ultimi giorni lasciano spazio a interpretazioni. Le prossime date calde potrebbero essere intorno alla metà di maggio, con la possibile presentazione del decreto bloccato ieri e il 31 maggio, data di scadenza dell'indagine. Si parla anche di un ulteriore correttivo, in aggiunta a quello in commento, che potrebbe sopraggiungere nelle settimane di giugno.

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

QUESTIONE GIUSTIZIA

La riforma del lavoro sportivo e la previdenza dei lavoratori dilettanti tra incertezze giurisprudenziali e nuove garanzie normative

di Roberto Rivero

Nel quadro della tanto attesa riforma del lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021 (come modificato dal correttivo d.lgs. 163/22), che intende superare le attuali discriminazioni e le clamorose carenze di tutela, e la cui entrata in vigore è prevista per l'1.7.2023, il presente saggio analizza la recente giurisprudenza della Cassazione, le 37 sentenze emesse tra il 2021-2022 in materia di contributi previdenziali per i lavoratori sportivi dilettantistici, mettendone in evidenza criticità logiche e sul piano del principio di legalità.

Premessa

La riforma del lavoro sportivo attuata con il d.lgs. n. 36/2021 (ed il suo correttivo d.lgs. n. 163/2022), sulla scorta della legge delega n. 86 del 2019, si pone l'obiettivo di

produrre una svolta epocale in una delle materie più rilevanti dal punto di vista sociale del nostro Paese. Lo sport è in Italia un sistema formato da 115 mila associazioni e società sportive, quasi 12 milioni di tesserati, di cui 730 mila dirigenti, 490 mila tecnici e 101 mila arbitri e giudici di gara e da oltre 20 milioni di praticanti; sono almeno 420 mila quelli che vengono considerati lavoratori sportivi in senso stretto.[1]

La nuova normativa vuole lasciarsi alle spalle una condizione di grande incertezza per la mancanza di disposizioni di legge chiare e adeguate rispetto alla complessità del fenomeno costituito dal lavoro sportivo; ed intende costruire finalmente un terreno giuridico più solido dando luogo, come dice l'art. 3 lett. h) del d.lgs. n. 36/2021, ad una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport.

La regolamentazione precedente[2] si riteneva fosse nelle mani delle federazioni sportive nazionali che, alla luce dell'art. 2 della legge n. 91/1981, potevano stabilire chi era un lavoratore tutelato ed a chi attribuire la agognata qualificazione di lavoratore sportivo professionistico prevista dalla norma. Questa soluzione adottata dal legislatore aveva suscitato notevoli perplessità avendo escluso dal suo ambito di applicazione tutti i casi di "professionismo di fatto", e cioè quegli atleti che erano inquadrati come dilettanti unicamente perché la Federazione di appartenenza non aveva provveduto a distinguere tra dilettanti e professionisti, pur svolgendo costoro attività sportiva a titolo oneroso e continuativo da cui traevano l'unica, o comunque la preponderante, fonte di reddito. Di fronte a situazioni di fatto sostanzialmente identiche l'elemento discrezionale costituito dal provvedimento formale della qualificazione da parte della Federazione finiva con il determinare l'applicazione di diverse regolamentazioni giuridiche, senza reale giustificazione.

Il dilettante veniva considerato in sostanza alla stregua di colui che svolge attività sportiva per il solo piacere di farlo. Ed una simile impostazione era foriera di carenze di tutela ed ingiustificate disparità di trattamento tra i diversi atleti e non solo. Ed aveva di fatto creato una zona grigia di lavoratori, situati tra professionisti e dilettanti, che esercitavano l'attività sportiva in modo professionale e venivano però qualificati comunque dilettanti e privati delle tutele del professionismo ufficiale.

In particolare, esisteva una chiara discriminazione dei dilettanti quanto alle tutele previdenziali ed assistenziali; anche per effetto dell'intreccio che si riteneva esistente tra normativa previdenziale e normativa fiscale. Ed erano notissime le discriminazioni

perpetrate ai danni delle atlete donne dal momento che le federazioni sportive si erano limitate a dichiarare quale fosse l'area del professionismo e quella del dilettantismo, senza mai fissare un criterio distintivo che non fosse solo di tipo formale per individuare invece le diverse figure di lavoratore sportivo.

Si assisteva così all'esercizio di attività sportive dilettantistiche che però di dilettantistico non avevano nulla in quanto erano connotati dai due requisiti della remunerazione e della continuità delle prestazioni, mancando soltanto del requisito formale del riconoscimento come lavoratori sportivi a tutti gli effetti.

La legge n. 91 del 1981 ispirata alla concezione secondo cui i lavoratori fossero solo i professionisti e che nei dilettanti prevalesse la causa ludica, l'attività svolta per "giocare", ha omesso di disciplinare la parte preponderante del lavoro sportivo ed era finita ben presto con l'entrare in rotta di collisione con la diversa e sempre più incombente realtà dei fatti[3].

Il nuovo lavoro sportivo e la sua disciplina speciale

Il caos normativo, le carenze di disciplina, le discriminazioni di genere e non solo, hanno determinato una situazione intollerabile e la necessità di un cambiamento radicale. Si è arrivati perciò alla legge delega n. 86 del 2019, la quale, tra i tanti scopi, si poneva anche quello del riordino delle norme di settore, per migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport.

La riforma del lavoro sportivo, per come impostata dalla legge delega n. 86/ 2019, doveva rispettare alcuni solidi principi e criteri direttivi di elevato spessore, tra i quali vanno ricordati l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico; la necessità di individuare la figura del lavoratore sportivo, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta; la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.

Escluso chi pratica lo sport come volontario, la cui attività non potrà essere oggetto di un contratto di lavoro, la riforma ha esteso al mondo sportivo le varie tipologie contrattualistiche esistenti nel diritto del lavoro: il lavoro dipendente, il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e continuative, la figura dell'apprendista. Manca una esplicita disciplina il lavoro eterorganizzato (su cui quindi continua ad operare l'esclusione prevista all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015) e manca il lavoro occasionale (che però dovrebbe rientrare nel genus del lavoro autonomo previsto all'art 25): entrambi i riferimenti erano invece contenuti nella prima versione del d.lgs. 36/2021 e sono stati eliminati dal correttivo d.lgs. n. 163/2022.

Il lavoro occasionale entro i 5000 € è la parte meno lineare della riforma. E rimette all'interprete il compito arduo di individuare qualificazione e disciplina del rapporto. Le conseguenze non sono di poco conto: ad esempio questi compensi sono o meno soggetti all'assicurazione Inail, come quelli percepiti dai co.co.co? Sono soggetti a comunicazione preventiva agli enti previdenziali ed ai centri per l'impiego?

C'è quindi necessità di una regolamentazione esplicita di questa categoria di lavoratori che, va ricordato, riguarda l'82 per cento di chi lavora nel mondo dello sport. Occorrerebbe quanto meno una circolare del Ministero del lavoro che risponda a questi quesiti prima dell'1.7.2023. Ed in questo scritto si tenterà anche una collocazione sistematica di questa figura maggioritaria di lavoratori sportivi.

Al lavoro sportivo si contrappone nel d.lgs. n. 36/2021 il lavoro del volontario che non è considerato lavoro sportivo obbligatorio bensì prestazione amatoriale e gratuita. Per le attività del volontariato sportivo è prevista solo la corresponsione di rimborsi spese (analitici e premi di risultato) o dei piccoli rimborsi forfettari (fino a cinquemila euro annui) per le quali il d.lgs. non introduce vincoli o formalità (diciamo che rientrerebbero in questa realtà le figure sportive più affini ai contenuti della riforma del terzo settore). Anche sul lavoro del volontario sarebbe opportuno chiarire esplicitamente il rapporto che passa con il tesseramento, ed occorre costruire una relazione meno precaria sul piano giuridico, attribuendo maggiore rilevanza al tesseramento sportivo ed all'adesione all'associazione ai fini di individuare la causa della prestazione amatoriale. La norma (art. 29 d.lgs. n. 36/2021) seppure intitolata come prestazioni sportive (e non parla mai di attività sportiva del volontario ma di attività utile a «promuovere lo sport») aggiunge di seguito che è tale anche ogni attività comprensiva dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della

preparazione degli atleti e quindi in nulla finisce per distinguersi sul piano oggettivo dall'attività sportiva. I volontari possono essere ovviamente anche atleti sportivi veri e propri; lavoratori quindi che tuttavia prestano le loro attività senza fini di lucro in modo spontaneo, gratuito, esclusivamente per puro divertimento. E nulla hanno di diverso rispetto agli altri dal punto di vista della prestazione. La differenza tra lavoro sportivo e lavoro del volontario non sta quindi nell'oggetto della prestazione (l'attività sportiva), ma nella causa della prestazione (natura onerosa o gratuita) che in un caso è effettuata in vista di una controprestazione; nel secondo caso è fatto per finalità ideali (promuovere lo sport, con finalità amatoriali), personali, individuali, spontanee.

Per le figure non tipizzate dalla norma e non disciplinate dai regolamenti federali (si consideri la figura del massaggiatore e del medico sociale) si dovrà fare riferimento ai criteri ordinari del codice civile della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato di cui agli articoli 2222 e 2094, cod. civ. Ciò è espressamente stabilito dall'art 25 del d.lgs. n. 36/2021.

Non sparisce la differenza dei settori professionistico e dilettantistico. La disposizione dell'art. 38 offre un criterio sostanziale della differenza tra professionismo e dilettantismo sportivo. Il primo viene ritenuto quello svolto «con finalità lucrative» mentre il secondo è quello che viene svolto «con prevalente finalità altruistica». Che convive con una differenza formale: i contenuti delle definizioni di settore professionistico («il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata») o dilettantistico («il settore di una Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico») portano ad affermare che la disciplina sul lavoro sportivo in esame trova applicazione solo nell'ambito di soggetti affiliati o tesserati da una Federazione o disciplina sportiva associata[4], come si desume anche dalla disciplina del tesseramento (art. 15).

La nozione comune di lavoratore

Quanto al lavoro subordinato sportivo l'art. 26 del d.lgs. n. 36/2021 detta una disciplina contrassegnata da marcati tratti di specialità (che valgono in generale quale che sia il settore sportivo in cui è reso) con l'esclusione di una serie di norme previste dalla disciplina generale del lavoro subordinato (in primis tutta la disciplina dei licenziamenti

individuali e collettivi). Nessuna specifica disciplina esiste invece nella disciplina per il lavoro autonomo.

L'art. 25 del d.lgs. prevede invece la nozione di lavoratore sportivo (senza aggettivi); ed essa ha una sua modernità che merita di essere evidenziata perché detta una nozione comune di lavoratore (una nozione di stampo europeo), applicabile a tutte le tipologie di lavoro (ivi compreso quello autonomo) a cui affiancare regolamentazioni più specifiche per singole varietà contrattuali, in modo da indirizzare diritti, principi e garanzie alla tutela della persona che lavora, garantendo però a tutti uno statuto professionale ed una protezione che permane nel tempo, oltre le singole vicende lavorative che pure potrebbero variare nel corso del tempo.

È una indicazione preziosa per tutto l'ordinamento in cui invece manca una nozione comune di lavoratore. Ed è una indicazione che sembra ispirarsi a quella esigenza della c.d. universalizzazione delle tutele, che a poco a poco cerca di farsi strada anche nel nostro paese al di là della diversa tipologia del rapporto (si pensi a quanto avvenuto con il lavoro autonomo eterorganizzato a cui pure sono state estese le stesse norme e tutele del lavoro subordinato).

Merita di essere evidenziato in tal senso come l'art. 25, comma 1bis, stabilisca che la disciplina del lavoro sportivo sia posta a tutela della dignità di tutti i lavoratori a prescindere della loro qualificazione come subordinati o autonomi; a cui riconosce inoltre la tutela antidiscriminatoria, l'uguaglianza, la tutela della privacy senza che rilevi quindi né la tipologia della fattispecie né le modalità del lavoro sportivo.

Si tratta di un modello che si ispira al modello europeo di lavoro ma anche a quella maxi fattispecie contenuta nell'art 35 della nostra Costituzione il quale assegna alla Repubblica il ruolo di tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; e quindi non soltanto del lavoro subordinato che ha rappresentato il riferimento pressoché esclusivo del diritto del lavoro del novecento[5].

Le questioni previdenziali

Il regime previdenziale dei lavoratori sportivi dilettantistici tuttora in vigore, in attesa che entri in vigore, si spera, l'attesa riforma del lavoro sportivo - delineata con il d.lgs. n. 36/2023 ed il cui avvio previsto per l'1/1/2023 è stato poi prorogato al 1/7/2023 -

sembra il regno dell'incertezza e delle discriminazioni, del mestiere e del diritto giudiziario; la fiera di giudici, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro; sia detto con il massimo rispetto per tutti ovviamente.

Insomma, si potrebbe dire che il diritto dello sport, materia interdisciplinare per eccellenza, non abbia l'eguale in nessun'altra disciplina giuridica, quanto ad incertezza nelle nozioni fondanti, quanto a rapidità di evoluzione del contesto di riferimento, quanto a difficoltà di coordinamento tra le sue fonti eterogenee e spesso tra di loro contrastanti[6].

In mancanza di un chiaro quadro normativo, sembra quasi che le intenzioni del legislatore siano state quelle che, con un termine partenopeo, si potrebbe definire di fare ammuina; ovvero il disordine che nasconde una recondita ed inconfessabile realtà, come se si volesse coprire effettivamente il caos, e con esso l'irregolarità ed il lavoro nero.

Nella disciplina previdenziale vigente c'è infatti un problema evidente di legalità che neppure la giurisprudenza della Cassazione è riuscita a porre in evidenza, forse per la necessità di supplire a vuoti, carenze e contraddizioni; e di dettare comunque una soluzione per gli interessati ed individuare "un sistema" che in realtà sembra mancare di alcune essenziali fondamenta.

In assenza della certezza normativa la giurisprudenza è finita per diventare la fonte di ispirazione più importante, quasi un viatico o un faro, per evitare di incorrere in errori che comportano l'applicazione di sanzioni spesso molto pesanti.

La giurisprudenza, tuttavia, se può contenere indicazioni preziose per risolvere problemi interpretativi, non dovrebbe essere mai considerata un moloch indiscutibile; perché le stesse sentenze della Corte di cassazione non sono dogmi, e noi non viviamo in un paese di common law.

Ora, se anche è vero che tra un po' tutto quello che è stato già detto in questa materia sarà soppiantato dalla nuova disciplina previdenziale dettata dal d.lgs. n. 36/2021 (e dal correttivo d.lgs. n. 163/2022), sarà bene conservare comunque la memoria storica sulla precedente disciplina previdenziale dei lavoratori sportivi. Non solo per evitare gli errori del passato, ma anche perché essa verrà applicata a lungo ai fatti commessi

prima dell'entrata in vigore della riforma e dei quali si discuterà ancora per anni nell'aule di giustizia.

Lavoratori professionisti e tutti gli altri

Come si è detto l'ordinamento ancora in vigore riconosce soltanto i lavoratori sportivi professionisti di cui alla legge n. 91/1981, considerati come tali grazie alle qualificazioni delle federazioni di appartenenza secondo le direttive del Coni. Sono soltanto questi lavoratori ad avere una regolamentazione espressa di diritti ed una gestione previdenziale ad hoc; ed a godere così di tutte le prerogative e le tutele sociali previste dall'ordinamento.

Gli altri lavoratori c.d. dilettantistici, pur vivendo di sport e di lavoro sportivo come i primi non hanno una disciplina ad hoc. Sul piano lavoristico vengono definiti solo per esclusione, a contrario, rispetto al lavoratore professionistico che ottiene questa qualificazione ex art. 2 della l. n. 81/1991 ed ha una propria Cassa di previdenza a cui accedono gelosamente solo i professionisti delle quattro categorie di sportivi definite come tali. Per il resto nulla di definito.

Sul piano previdenziale la condizione di alcuni lavoratori dei settori non professionistici (ad es. istruttori di tennis, di nuoto, pallavolo, ecc.) era assimilata ai lavoratori dello spettacolo e confluiva nella gestione Enpals e quindi INPS (ex Enpals); ciò in forza di un antico decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato e siamo quindi nel 1947 (DLPCS 16 luglio 1947, n. 708); che, si badi, mentre regolava tantissime figure dello spettacolo, per lo sport considerava solo gli addetti agli impianti sportivi.

E mentre prevedeva la possibilità di futuri aggiornamenti degli assicurabili del settore dello spettacolo (tramite un Dpr che è divenuto poi un Dm), non prevedeva all'inizio nessun aggiornamento per i lavoratori dello sport, ristretti appunto alla categoria degli addetti agli impianti, unici ad essere contemplati nel suo regolamento (salvo il successivo decreto 15 marzo 2005 di cui si dirà oltre).

E ricordo in proposito alcune sentenze della Cassazione fare i salti mortali sostenendo che un istruttore sportivo dovesse essere considerato un addetto agli impianti; con evidenti problemi non solo di logica (confondere chi istruisce persone con chi si occupa di cose materiali); ma soprattutto con problemi di legalità perché non andrebbe mai

dimenticato che questa della previdenza è materia coperta a livello costituzionale da riserva di legge ex art 23 Cost.; aspetto fondamentale su cui invece si è finito per sorvolare del tutto nell'affrontare questa materia.

Il rapporto tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale

Altro problema che ha reso contorta la questione delle protezioni assicurative e previdenziali è il rapporto ritenuto esistente tra normativa fiscale e quella previdenziale, inutilmente complicato.

Perché non bastava sapere se questi lavoratori sportivi dovessero essere assicurati (e non era semplice in mancanza di puntuali aggiornamenti), ma occorreva poi vedere anche se il reddito percepito da questi lavoratori fosse in concreto assoggettabile oppure fosse esente da contribuzione, come da oneri fiscali; insomma costituisse oltre che un reddito imponibile anche una base imponibile a fini contributivi.

Ed anche qui non si è andati troppo per il sottile essendosi affermata, come vedremo, una problematica equiparazione tra reddito imponibile fiscale e base imponibile a fini contributivi, che è ancora alla ricerca del suo fondamento normativo.

Di nuovo un problema di legalità quindi; perché su entrambi gli aspetti - sia per i soggetti gravati sia per il quantum del prelievo contributivo - la materia è soggetta alla riserva di legge. E quindi non ci dovrebbero essere molte discussioni su entrambi i temi: bisognerebbe aprire le tavole della legge e trovare la soluzione. Se non fosse che noi siamo diventati di fatto un paese di diritto giudiziario, perché se hai milioni di norme vigenti (primarie e secondarie) forse non può essere diversamente.

Ed a questo proposito è noto a tutti che proprio con una norma di legge (l'art. 37 della legge n. 342/2000) il nostro legislatore ha inserito nell'art. 67 del TUIR, che riguarda «i redditi diversi», una disciplina per i compensi erogati agli sportivi del settore dilettantistico prevedendo una esenzione che arriva oggi fino a 10.000 euro: prima soltanto per «l'esercizio diretto dell'attività sportiva» che poi, con la legge n. 289/2002 (art. 90 comma 3), è stato esteso anche «ai collaboratori coordinati e continuativi di natura non professionale a carattere amministrativo gestionale»; e che la norma di interpretazione autentica dell'art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009, ha ulteriormente ampliato precisando che «nell'esercizio diretto dell'attività

sportiva rientrano anche i compensi erogati per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica»; sicché non occorre più che si tratti di redditi erogati per la partecipazione ad una manifestazione o ad una gara ma anche in occasione dell'esercizio di attività preliminari e preparatorie.

Questa disciplina agevolativa dei c.d. compensi sportivi per i lavoratori sportivi dilettantistici ha avuto una applicazione estensiva nella prassi, con problemi enormi quanto all'individuazione dei soggetti eroganti (deve trattarsi di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, regolate dall'art. 90 della l. n. 289/2002 e ss. modificazioni, e dal d.l. n. n. 136/2004, conv. da l. n. 186/2004); e quanto al regime dei compensi erogati ex art 67 Tuir cit. su cui avevano provato a fornire chiarimenti le circolari nn. 7 e 13 del 2006 dell'Enpals e la circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Tutto questo fino a quando non sono intervenute, tra il 2020 ed il 2021, 37 sentenze della Cassazione; particolarmente ispirate da intenzioni nomofilattiche.

Le trentasette sentenze della Cassazione del 2021/2022. L'aspetto soggettivo

Con le 37 sentenze del 2021/2022 (a partire da Cass. n. 41397/2021, n. 41467/21, n. 41468/21, e le altre successive), tutte uguali, la Corte di cassazione ha affrontato il problema dell'assoggettabilità a contribuzione previdenziale dei redditi percepiti da istruttori sportivi e affini che svolgano la loro attività per associazioni sportive dilettantistiche. Occupandosi di entrambi i temi: l'aspetto soggettivo dell'assicurazione e l'aspetto oggettivo del reddito imponibile assoggettabile a contribuzione.

La stesse pronunce in realtà non intendono rivoluzionare l'assetto della materia; anche perché c'erano già state tante altre sentenze precedenti, a cui si ricollegano; ed in particolare la sentenza n. 11375/2020 sugli istruttori di tennis assicurabili, che era anche molto sintetica, chiara ed intellegibile.

Il tema, come si è visto, richiede di affrontare essenzialmente i due problemi.

Anzitutto il problema della soggezione all'assicurazione ossia dell'individuazione dei soggetti assicurati prima all'Enpals poi all'INPS perché parliamo appunto di lavoratori

sportivi che lavorano per associazioni sportive dilettantistiche. Essenzialmente un problema di legalità.

Le decisioni della Cassazione si fondano su una ricostruzione del tessuto normativo della fattispecie che muove dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708 contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo; e che però prevede possibili adeguamenti successivi degli assicurabili attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale (previo «monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma»; anche grazie alla sua modifica operata dalla legge n. 289/2002).

La norma indica che il legislatore percepisce un mondo in divenire e prevedeva perciò fin dall'inizio meccanismi di adeguamento (ma all'inizio solo per lo spettacolo) attraverso la delega ad un D.P.R. (poi ad un DM); aggiornamenti necessari, soprattutto per l'elenco veramente asfittico contemplato per il mondo dello sport che prevedeva all'inizio soltanto gli «addetti agli impianti sportivi».

Il d.lgs. CPS n. 708/1947 suddetto è stato poi novellato nell'art. 3 dalla legge 289/2002 (art. 43, comma 2) per inserirvi la possibilità di delega sui lavoratori dello sport. In questo contesto nasce il decreto ministeriale del 2005 Ministro Maroni che ha aggiornato l'elenco ed allargato le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo dagli «addetti agli impianti sportivi» alle seguenti figure di lavoratori: 20) «impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli, sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;... 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive. 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche».

Quindi non solo i lavoratori sportivi in senso lato, ma pure quelli che prestano attività a qualsiasi titolo, anche come impiegati ed operai, dipendenti o autonomi. Con l'unica clamorosa eccezione, che risalta in maniera lampante, per cui neppure per il decreto ministeriale del marzo 2005, che pure ha ampliato le categorie degli iscrivibili all'Enpals, sono ricompresi tra gli assicurabili gli atleti dilettanti, benché professionisti di fatto (si pensi ad una atleta di pallavolo di serie A1); riconfermando così l'invisibilità

di questi lavoratori, pur in concreto esistenti e la loro incostituzionale inesistenza giuridica per l'ordinamento previdenziale.

Tanto che, se pure si fosse voluto assoggettare a regime previdenziale, un compenso di un atleta dilettante nessuna gestione lo avrebbe mai potuto ricevere. L'atleta sportivo dilettante si confermava come l'antitesi del lavoratore in assoluto, e non solo del lavoratore professionista regolato dalla legge n. 91/1981.

Ora, se si leggono con attenzione le sentenze della Cassazione in oggetto sugli istruttori sportivi, questo allargamento soggettivo operato dal DM viene ritenuto in realtà pleonastico (sia nelle sentenze del 2021/2022, sia nella precedente n. 11375/2020) perché si sarebbe trattato, dice la Cassazione, solo di figure che già «emergevano dalla legislazione precedente e che rilevavano in quanto tali».

Ed è questo un primo fattore di criticità che si può rinvenire in queste pronunce, sia perché l'obbligazione previdenziale come quella tributaria deve avere imprescindibili presupposti di legalità; sia per motivi logici, non essendo la nozione legale di «addetti agli impianti sportivi una base legale sufficiente per ricomprendere al suo interno anche gli impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli, sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;... 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive. 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche gli istruttori, direttori tecnici, massaggiatori»; tutte figure introdotte in realtà dal decreto ministeriale.

D'altra parte, le norme del d.lgs. CPS n. 708/1947 prevedono un potere del Ministro di integrare e ridefinire delle categorie di assicurabili, attraverso un decreto; che non può essere considerata un'opera puramente ricognitiva a cui sostituire l'attività interpretativa del giudice al quale non è stata conferita alcuna delega in tal senso.

C'è un meccanismo di adeguamento che la norma di delega chiede di essere assolto attraverso un atto delegato, che è un esercizio di potere normativo. Il dm 2005 del 15 marzo che ha introdotto le figure nuove di cui sopra parla appunto di un potere esercitato «al fine di integrare o ridefinire, tenuto conto dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo, a seguito di una verifica dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore». E si fa fatica a sostenere perciò che l'esercizio di un potere normativo di questa natura e

con questi presupposti configuri soltanto una mera «esplicitazione della ricomprensione nell'ambito della tutela Enpals di figure emergenti nella pratica, che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare» (come affermano le 37 sentenze del 2021 e 2022; v. Cass. n. 41397/2021).

Inoltre, per sostenere la correttezza di questa tesi, sulla natura puramente ricognitiva del decreto delegato, si citano pure due sentenze di legittimità (Cass. n. 3219/2006 e Cass. n. 9996/2009) che però dovevano risolvere un problema diverso, relativo al settore dello spettacolo; dovendosi stabilire se gli animatori turistici di villaggi, alberghi, ecc. potessero considerarsi appunto lavoratori dello spettacolo.

Le sentenze della Cassazione (Cass. n. 41397/2021 e ss.) sostengono allora che ricorrerebbe un'analogia con i lavoratori dello sport. Senonché nel settore dello spettacolo c'era già stato l'esercizio di un atto di delega con l'individuazione di specifiche figure di lavoratori, per cui aveva effettivamente senso affermare (in Cass. n. 3219/2006 e Cass. n. 9996/2009) che la legislazione successivamente intervenuta - ma solo in quel settore - avesse «formalmente esplicitato un significato di lavoratore dello spettacolo già sostanzialmente presente nella legislazione precedente». Mentre la trasposizione di questa affermazione dall'ambito dello spettacolo, dove era già stata esercitata la delega, al differente ambito del lavoratore sportivo, dove mancava l'individuazione normativa dei lavoratori, fa dire alla Cassazione una affermazione che è priva di giustificazione sul piano logico normativo; e cioè che non vi sia in realtà bisogno di alcun atto delegato dopo la norma primaria per individuare le categorie degli assicurabili, perché il giudice può rinvenire le stesse figure di lavoratore sportivo nella pratica, limitandosi ad esplicitarne la rilevanza a fini della tutela Enpals.

Reddito erogato e la sua assoggettabilità fiscale e contributiva

Un altro nodo contenuto in queste decisioni della Cassazione del 2021/2022 riguarda il reddito erogato e la sua assoggettabilità fiscale e contributiva.

Una volta affermato che un determinato lavoratore sportivo fosse soggetto all'assicurazione; la domanda che si è posta è se questo fosse sufficiente per determinare la nascita dell'obbligazione contributiva in virtù della prestazione svolta, come

normalmente avviene ai fini delle assicurazioni sociali. Ed è proprio a questo punto che viene in gioco l'applicazione del citato art. 67, primo comma lett. m) del TUIR.

Se si leggono con attenzione le sentenze del 2021/2022, si può constatare come la tesi sostenuta dall'INPS era che l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947 ed il successivo decreto ministeriale n. 17445 del 2005 avessero previsto l'obbligatoria iscrizione all'ENPALS per i lavoratori citati; mentre non era prevista nell'ordinamento alcuna esenzione rispetto al conseguente obbligo contributivo; né essa poteva farsi discendere dall'art. 67, primo comma lett. m) TUIR, trattandosi appunto di una disposizione di natura fiscale che si limitava a disciplinare l'individuazione dei redditi diversi sui quali va pagata l'imposta sul reddito delle persone fisiche per i lavoratori operanti per le associazioni sportive.

Le 37 sentenze della Cassazione del 2021/2022 (ma anche le precedenti) non seguono invece l'INPS su questo punto e sostengono che l'art. 67, primo comma lett. m) TUIR rilevi anche ai fini del concreto assoggettamento dei redditi conseguiti a fini previdenziali; e dunque anche a fini previdenziali opererebbe la disciplina dell'esenzione dall'imposizione a fini fiscali stabilita dagli artt. 67 e 68 del TUIR (in un limite che arriva oggi a 10.000 euro). Si parla perciò di "disciplina eccezzuativa" che vale anche a fini previdenziali. E pur restringendone il campo di operatività solo in presenza di specifici requisiti, la Corte di cassazione riconosce così l'esistenza di redditi non assoggettabili a contribuzione previdenziale sulla base di una norma del Tuir (che si riferisce solo alla materia fiscale, come pure ammettono le stesse sentenze in oggetto).

La Cassazione stabilisce in particolare che i compensi di cui si discute potranno ricomprendersi tra i «redditi diversi» di cui all'art. 67 T.U.I.R., lett. m) soltanto alle seguenti condizioni: 1) siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell'art. 7 d l. n. 136 del 2004. Ed è ovvio che debba esistere il presupposto fondamentale della effettiva natura "dilettantistica" del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata; 2) siano corrisposti per una prestazione di «esercizio diretto di una attività sportiva dilettantistica», fatta salva l'interpretazione autentica del legislatore, resa con l'art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008 secondo cui vi rientra anche «la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza» all'attività sportiva dilettantistica»; 3) non siano «conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in

accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente», intendendosi per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'art. 53 del TUIR «l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo» diversa dall'attività di impresa.

Pertanto, sono sempre esclusi dalla disciplina in discorso e non costituiscono redditi diversi quelli di capitale, i redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né quelli percepiti dal lavoratore dipendente.

Sembrano rimanere quindi all'interno dei redditi diversi i lavoratori autonomi occasionali (ed anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche). Questi redditi non sarebbero assoggettati al fisco né ad obblighi contributivi per € 10.000; anzi per i primi € 10.000,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta, i quali non concorrono alla formazione del reddito; mentre sulla parte che eccede i € 10.000,00 vengono operate le normali ritenute.

Ciò detto vi sono però due questioni affrontate nelle sentenze del 2021/2022 che si prestano a rilievi critici.

Il requisito del vincolo associativo

Tra i vari requisiti individuati dalle sentenze della Cassazione, si sostiene pure che le prestazioni sportive regolate dall'art. 67 lett. m) Tuir debbano essere rese, oltre che nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, anche in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, «restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale».

Questa condizione appare però alquanto ambigua. Perché non risulta da nessuna parte nell'ordinamento, ancora vigente, che il variegato lavoratore sportivo dilettantistico (nel senso indicato dal dm del 2005) debba essere per forza di cose un tesserato che renda la propria attività non tanto in forza di un contratto di lavoro (occasionale) ma in forza del vincolo associativo. Si tratta di una condizione che non appare dettata dalla

normativa precedente al d.lgs. n. 36/2021 e che porta ad oscurare la situazione di questi lavoratori che lavorano in realtà in forza di un contratto di lavoro e non di un titolo associativo.

Si tratta di una affermazione che si presta a rilievi soprattutto perché la stessa condizione non solo non è contemplata dall'art. 67 (che si limita a prevedere le «prestazioni di lavoro»), ne è rinvenibile in altre disposizioni di legge vigenti prima del d.lgs. n. 36/2021; ma è anche in contraddizione con il contenuto letterale e specifico dell'art. 67 lett. m) Tuir che, come già detto, contempla, grazie alla novella legislativa indicata, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche); mostrando così che la presenza di un contratto e di un rapporto giuridico differente rispetto al vincolo associativo non sia di ostacolo alcuno nell'applicazione della norma.

Non si intuisce comunque da dove si rinvenga questa condizione che in fondo considera il lavoro come atto di adempimento del rapporto associativo e nega la natura di rapporti di lavoro ai rapporti occasionali, in relazione ai quali potrebbero essere erogati anche compensi elevati, se si considera che l'art. 67 del TUIR non pone limiti di reddito; e solo l'art. 68 si limita a disporre un tetto di 10.000 euro entro il quale i compensi non sono assoggettati, fermo restando l'assoggettamento normale per il compenso superiore a questa cifra.

In ogni caso, non si intuisce perché il regime agevolativo (anche a livello tributario e se ritenuto anche previdenziale) debba essere garantito solo per prestazioni rese da associati e solo in virtù del vincolo associativo; laddove non sembra che il vincolo associativo ed il tesseramento sia tale da comportare di per sé obbligazioni di lavoro sportivo, in mancanza di un ulteriore rapporto giuridico contrattuale.

Insomma, non sembra che questa concezione monista del rapporto di lavoro fondato sul vincolo associativo abbia un fondamento positivo o un fondamento sistematico, anche perché la sentenza della Cassazione non spiega da quale principio normativo antecedente al d.lgs. n. 36/2021 essa venga ricavata.

L'art. 67, primo comma lett. m) TUIR si applica ai contributi previdenziali?

Soprattutto non convince all'interno di queste sentenze, l'ulteriore affermazione, che riveste natura pregiudiziale ed assorbente nella materia, e che riguarda il problema se la disciplina dell'art. 67 del TUIR si applichi per davvero all'assoggettamento contributivo.

Le 37 sentenze della Cassazione del 2021/2022 sostengono che la giurisprudenza ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale.

Ed anche qui si richiamano a fondamento di questa tesi pregiudiziale alcune precedenti sentenze (in particolare Cass. n. 11375 del 2020, Cass. n. 24365 del 2019, Cass. n. 21535 del 2019 e Cass. n. 11492 del 2019, nonché Cass. n. 5904 del 2016) le quali avrebbero presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale; e si sostiene di dover dare continuità a tale orientamento, in quanto «l'assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di associazioni dilettantistiche, non esime l'interprete dal considerare l'impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell'imponibile contributivo».

Tali testuali affermazioni (con le quali si riconosce appunto «l'assenza di una espressa previsione previdenziale») non possono non destare gravi perplessità e comunque non sembrano idonee a giustificare l'estensione dell'art. 67, comma 1 lett. m) del Tuir ai contributi previdenziali. Per vari motivi.

In primo luogo, perché appunto le sentenze del 2021/2022 non contengono alcuna effettiva motivazione atta a giustificare l'operata estensione di disciplina; esse richiamano altre sentenze precedenti che a loro volta non hanno tuttavia affrontato il problema del fondamento normativo dell'estensione in discorso («presuppongono l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale»). E se si vanno a leggere i precedenti citati a conferma della estensione dell'efficacia della normativa fiscale al settore previdenziale, si vedrà che in effetti essi non dicono nulla sul perché si applichi o meno questa normativa fiscale alla previdenza. Dunque, si richiamano sentenze che si limitano al più a dare soltanto per presupposta l'applicazione della norma sui redditi diversi anche alla previdenza, senza che questa affermazione possa ovviamente configurare una valida premessa sul piano tecnico giuridico per supportare la soluzione prefigurata.

In secondo luogo, le perplessità sono destinate a rafforzarsi perché non sembra possibile giustificare sul piano sistematico la tesi espressa dalle 37 sentenze del 2021/2022 secondo cui la norma dell'art. 67, comma 1, lett. m) «seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di sterilizzare un determinato valore monetario anche ai fini contributivi».

E infatti, francamente, non si intuisce da dove si rinviene questo generale intento neutralizzatore della legge: anche perché, in mancanza di specifiche indicazioni normative, la normativa fiscale ovviamente può generare effetti solo a fini fiscali e non va applicata oltre la propria sedes materiae. E' ius receptum inoltre che «Le nozioni di reddito rilevante ai fini fiscali e di base imponibile ai fini contributivi sono distinte, in quanto il sistema di determinazione della contribuzione previdenziale delimita un'area di più ridotte dimensioni rispetto a quanto forma oggetto di imponibile fiscale; l'imponibile previdenziale si determina, infatti, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 48, oggi art. 51, del d.P.R. n. 916 del 1987 e 12 della l. n. 513 del 1969, con conseguente esclusione delle somme erogate materialmente dal datore di lavoro ma per conto terzi, che trovino nel rapporto di lavoro l'occasione e non la causa». (Cass. 9601 del 18/04/2018).

Di più, quando ha voluto richiamare la disciplina fiscale o accumunare le discipline previdenziali e fiscali il legislatore l'ha pure fatto espressamente. Ad es. con la legge delega n. 662/1996 si è stabilito il generale principio di equiparazione tra retribuzione imponibile e retribuzione assoggettabile a contributi ma solo per la retribuzione da lavoro dipendente; mentre qui intanto esiste «il reddito diverso» – secondo l'art. 67, comma 1, lett. m - in quanto non sia riferibile a lavoro dipendente.

In secondo luogo, occorre rilevare che la stessa legge delega n. 662 del 1996, appena citata, ha stabilito sì il principio l'equiparazione tra retribuzione previdenziale e retribuzione fiscale per il lavoro dipendente ma solo «ove possibile» (Cass. sentenza n. 24032 del 12/10/2017). Sicché essa non è tale da determinare la natura recettizia del rinvio ad ogni norma del TUIR a fini previdenziali, occorrendo esaminare sempre la compatibilità con il sistema previdenziale della normativa stabilita ai fini fiscali, né è possibile una automatica trasposizione da un settore all'altro; e basta riflettere ai fini in oggetto che qui l'art. 67 esclude la sua applicazione ai redditi da lavoratore dipendente e si riferisce soltanto ad un reddito da lavoro autonomo occasionale.

Sembra perciò vero piuttosto il contrario rispetto alla tesi accolta dalla Corte di cassazione che ha finito per negare l'autonomia della disciplina previdenziale rispetto a quella tributaria; dal momento che – in mancanza di qualsivoglia indicazione normativa - si è presupposto l'esistenza di un principio generale che consentirebbe l'estensione alla previdenza di tutte le regole vigenti in materia di determinazione del reddito fiscale, in qualsiasi settore. In un contesto in cui l'ordinamento prevede invece la regola opposta, prevedendo che il principio di equiparazione valga solo per la retribuzione del lavoratore subordinato e solo «ove possibile».

Pertanto, oltre il campo del lavoro dipendente, in difetto di norme specifiche (come per esempio, quelle vigenti in materia di iscrizione alla Gestione separata), bisogna applicare il principio di indifferenza e di autonomia delle varie nozioni di reddito valevoli a fini fiscali ed a fini previdenziali. Perché questo dice l'ordinamento. E non sembra che nella disciplina della previdenza ex ENPALS esista una qualche norma che consenta l'esenzione dall'assoggettamento di una qualche parte del reddito dei lavoratori dello sport o dei lavoratori dello spettacolo.

In più, in mancanza di una disciplina espressa a fini previdenziali del lavoro autonomo occasionale sportivo, viene semmai in rilievo la disciplina della Gestione separata caratterizzata dall'universalità della assicurazione per tutte le collaborazioni e per tutti i rapporti di lavoratori autonomi sopra i 5000 € di reddito imponibile. Tutt'altra cosa quindi rispetto alla gestione ex Enpals ed alla disciplina dei compensi sportivi (esentati fino a 1000 €) di cui all'art. 67, 1 comma lett. m del Tuir.

La previdenza dei lavoratori sportivi dopo la riforma

C'è da chiedersi ora se alle criticità ed al deficit di legalità presente in materia di previdenza dei lavoratori sportivi dilettantistici abbia rimediato la disciplina dettata dalla riforma del lavoro sportivo con il d.lgs. n. 36/2021. E quali effetti la nuova disciplina possa avere per il passato.

Sul piano previdenziale la nuova normativa si segnala perché si stacca completamente dal duplice condizionamento che essa subiva con il collegamento, vero e presunto, alla disciplina dei lavoratori dello spettacolo ed a quella fiscale.

Da questi vincoli normativi la nuova normativa sulla previdenza dei lavoratori sportivi si libera del tutto, finalmente.

Cosa succede oggi se si attivano rapporti di collaborazione inquadrati con i vecchi compensi sportivi?

Le 37 sentenze della Cassazione 2021/2022, pur con i rilievi critici di cui si è detto, avevano finito per restringere (quasi per eliminare del tutto) l'applicazione della normativa agevolata, riconoscendola ai soli rapporti di lavoro sportivo occasionali fino a 10.000 € che si fondavano sul rapporto associativo.

La riforma del lavoro sportivo prevede a questo proposito una disciplina previdenziale specifica che riveste una importanza fondamentale anche per il passato. Sicché le due normative (la vecchia e la nuova) forse finiscono per saldarsi; anche se bisogna precisarne in che senso.

L'art. 35 comma 8-quater del d.lgs. n. 36/2021 prevede espressamente (nella versione corretta dal d.lgs. n. 163/2022) che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 (e quindi prima del 1/1/2023 poi prorogato al 1/7/2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del TUIR non si dà luogo a recupero contributivo; quindi per il passato viene confermata la disciplina dell'art. 67 lett. m) dell'esenzione dell'assoggettamento contributivo fino a 10 mila euro; e sembrerebbe così stabilita (finalmente espressamente) che questa normativa valga anche ai fini contributivi[7].

La nuova normativa abroga anche per il futuro l'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir; l'area di esenzione a fini contributivi è stata limitata a 5000 euro (art. 35 comma 8 bis); mentre è salita a 15000 euro quella valevole a fini fiscali (art.36 comma 6).

La legge nella logica della irretroattività rimarca quindi l'esistenza di una sorta di spartiacque; che configura però, in realtà, una sorta di norma di sanatoria (art. 35 comma 8 bis quater); perché, secondo la mia tesi, per i fatti precedenti alla legge mancava un vero fondamento normativo alla tesi dell'esenzione contributiva.

La norma vuole dire quindi, che a seguito dell'abrogazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir e della limitazione dell'area di esenzione a 5000 euro, l'INPS non possa agire neppure per il passato, neanche per recuperare la differenza rispetto alla più ampia area di esenzione di 10.000 euro prevista in precedenza e ritenuta esistente dalla

giurisprudenza anche a fini previdenziali (per lavoratori sportivi autonomi occasionali non professionali).

Ciò che del resto sarebbe derivato anche dal pacifico principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi. Sicché l'espressa previsione normativa sul mancato recupero della contribuzione dovuta in precedenza finisce piuttosto per confermare il principio dell'inesistenza dell'esenzione per il passato.

E neppure questa norma potrebbe costituire quindi la conferma che il regime precedente dell'art. 67 lett. m) valesse anche a fini previdenziali; né potrebbe dare un maggiore fondamento alle tesi espresse dalla giurisprudenza della Cassazione del 2020/2021 sulla scorta di pretesi principi generali che però davano luogo a molte perplessità proprio per la mancanza di un aggancio normativo testuale; che si potrebbe dire non è sopraggiunto neppure in articulo mortis; quando la normativa è stata appunto abrogata; avendo la norma piuttosto finalità ed effetti di normativa di sanatoria; quasi tombale.

Quello che è certo è che ora con questa normativa di sanatoria l'INPS non potrà recuperare i contributi sulla base dell'art. 67 lett. m); ma quale fosse l'area dell'esenzione del passato, resta del tutto estraneo alla sanatoria e va stabilito secondo la normativa specifica, volta per volta vigente.

La nuova disciplina previdenziale dei lavoratori sportivi autonomi

La nuova disciplina previdenziale per i lavoratori autonomi sportivi porta a distinguere i lavoratori in relazione alle soglie di reddito.

Sotto i 5 mila euro non c'è assoggettamento contributivo e quindi non sarà neppure obbligatorio iscriversi alla gestione separata. Si tratterà per lo più di un lavoratore autonomo occasionale (non coordinato, né continuativo) che non è tenuto ad iscriversi ad alcuna gestione e la cui prestazione è esonerata da contribuzione (era quello che accadeva anche prima).

Coloro che percepiscono sopra i 5.000 euro, nello spirito della legge sono presumibilmente considerati come titolari di un effettivo rapporto di carattere lavorativo nello sport dilettantistico (come co.co.co.) e, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, deve essere garantita loro una copertura previdenziale e

assicurativa. Questi compensi non saranno però assoggettati ad imposte (ex art. 36 comma 6) ma soltanto a contributi previdenziali (solamente sulla parte del compenso che supererà la franchigia di 5.000,00 €)

Sopra i 15.000 euro occorrerà pagare sia i contributi sia le imposte. La parte di tali compensi superiore a 15.000,00 €, sarà assoggettata sia a tassazione che a contribuzione (ad. es. un compenso di 25.000,00 € annui pagherà imposte solamente su 10.000,00 €).

Si ricorda che come spesso accade la legge delega e il d.lgs. prevedono la consueta clausola secondo cui dalla riforma non devono discendere nuovi o maggiori oneri per lo Stato. E quindi la stessa riforma della previdenza andrebbe fatta a saldi di bilancio invariati. Perciò dal lato dell'INPS non è possibile far luogo a maggiori esborsi o a minori incassi. Dal lato delle Associazioni e Società dilettantistiche il presumibile maggior carico previdenziale (ma già la Cassazione aveva limitato di molto l'area della possibile esenzione fino a 10000 €) viene, almeno parzialmente, compensato dal minor costo fiscale, offrendo adeguata tutela ai lavoratori senza modificare il quadro generale previsto per le associazioni e le società, che rimane inalterato mantenendo l'assenza di qualsiasi forma di imposizione diretta.

Salvo che per il lavoro sportivo professionistico, cessa anche l'antica equiparazione delle categorie di lavoro subordinato e lavoro autonomo a fini previdenziali.

A fini previdenziali nel mondo dilettantistico i lavoratori seguono una strada diversa a seconda della tipologia del rapporto: i subordinati vanno nella Gestione dei lavoratori sportivi. Gli autonomi nella gestione separata. I lavoratori occasionali fino a 5000 euro sono esenti, com'è già detto, da oneri contributivi.

La gestione comune dei lavoratori sportivi di ogni categoria (subordinati, autonomi, co.co.co.) viene mantenuta invece nell'area del lavoro professionistico, dove sono iscritti pure gli sportivi subordinati dell'area dilettantistica.

Gli autonomi (co.co.co. o meno) del settore dilettantistico si iscrivono alla gestione separata. Salvo che non appartengano a categorie che abbiano una loro cassa professionale (i medici). I lavoratori autonomi devono pure decidere se rimanere nel precedente regime ex Enpals oppure confluire nella Gestione separata. E lo stesso vale per i lavoratori subordinati rispetto alla Gestione dei lavoratori sportivi.

[1] Sulla riforma del lavoro sportivo v. G. Martinelli e M. Rogolino, a cura di, *La riforma dello sport: contributi di diritto ed economia dello sport*, Euroconference Editoria, 2023. Il nuovo diritto sportivo, AA.VV. in *Il nuovo diritto delle società* diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera, n. 11, 2022 ; M. Matteucci; G. Ulivi, C. Ulivi, *I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive*, Maggioli Editore, 2022.

[2] Sulla normativa precedente la riforma, tuttora in vigore, cfr. E. Crocetti Bernardi, A. De Silvestri, P. Amato, L. Musumarra, T. Marchese, N. Forte, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, *Experta*, 2007; P. Moro; A. De Silvestri; E. Crocetti Bernardi; P. Lombardi, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Euro 92 Editrice, 2002.

[3] In questi chiari termini, G. Martinelli, M. Rogolino, *Prestazione sportiva professionistica e dilettantistica; la dicotomia superstita*, in G. Martinelli e M. Rogolino, a cura di, *La riforma dello sport: contributi di diritto ed economia dello sport*, Euroconference Editoria, 2023.

[4] Queste le giuste considerazioni di G. Martinelli, M. Rogolino, *Prestazione sportiva professionistica e dilettantistica; la dicotomia superstita*, in G. Martinelli e M. Rogolino, a cura di, *La riforma dello sport: contributi di diritto ed economia dello sport*, Euroconference Editoria, 2023.

[5] Sulla portata dell'art. 35 Cost. cfr. il recente volume di T. Treu e A. Perulli, *In tutte le sue forme ed applicazioni*, Giappichelli, 2022.

[6] Cfr. A. De Silvestri, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in Crocetti Bernardi, A. De Silvestri, P. Amato, L. Musumarra, T. Marchese, N. Forte, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, *Experta*, 2007.

[7] La tesi trova recente conferma nella sentenza della Corte di Appello di Roma del 31/03/2023, n. 1344 che, in sede di opposizione a verbale ispettivo, proprio sulla scorta di tale previsione normativa ha decretato «in maniera assorbente, il venire meno del diritto dell'Inps ad azionare il credito retributivo in relazione all'attività lavorativa svolta dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza» dei contributi pretesi.



Martedì, 02 maggio 2023 - ore 10.00

UISP Bicincittà, diritto alla mobilità e voglia di primavera

In 46 città italiane, Bicincittà porterà l'appello Uisp per una primavera all'insegna del diritto alla mobilità, con strade sicure per tutti i ciclisti.

Domenica 30 Aprile 2023 | Scritto da Redazione

UISP Bicincittà, diritto alla mobilità e voglia di primavera

In 46 città italiane, Bicincittà porterà l'appello Uisp per una primavera all'insegna del diritto alla mobilità, con strade sicure per tutti i ciclisti. Parla Tiziano Pesce

Maggio è il mese delle due ruote, Primavera inoltrata che strizza l'occhio all'allegria e al benessere: che cosa c'è di più desiderabile di una pedalata? Ecco arrivare l'appuntamento con Bicincittà, diritto alla mobilità, che domenica 7 maggio vivrà la giornata centrale.

Domenica 7 maggio si concentrerà la stragrande maggioranza delle 46 città italiane che hanno aderito alla manifestazione. Una festa di sport per tutta la famiglia, una bicicletata non agonistica per occupare i centri urbani e chiedere aria pulita, strade più sicure e città più vivibili. Bicincittà rientra tra le manifestazioni della Giornata nazionale della bicicletta promossa dal ministero dell'Ambiente ed è sostenuta dal partner Marsh.

"La primavera 2023 dello sport per tutti sale in bicicletta, e lo fa con Bicincittà, la classicissima Uisp dedicata al diritto alla mobilità, declinato a 360 gradi - dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - un diritto da promuovere e sostenere per migliorare la vivibilità e valorizzare le città e i luoghi che abitiamo, in cui ci spostiamo per lavorare o studiare, in cui pratichiamo attività sportive e ricreative".

ECCO IL VIDEO CHE PRESENTA L'EDIZIONE 2023 DI BICINCITTA'

Qual è il significato di questo video promozionale? Nei primi fotogrammi del video vediamo una città caotica e respingente. Come si trasforma una città così in un ambiente accogliente e a misura d'uomo? Lo si fa anche attraverso iniziative che - proprio come fa Bicincittà - promuovono una mobilità sostenibile, che protegge l'ambiente e sostiene il diritto delle persone a quella che in Europa chiamano "decent life", ovvero un adeguato standard di vita. Ecco allora che, come vediamo nel video, al passaggio delle biciclette il grigio si trasforma in colore, al ritmo di un allegro scampanello che sostituisce il rumore del traffico e che trasforma la città da un luogo da subire a un luogo da vivere e rispettare.

"Bicincittà è l'invito ad una mobilità sostenibile, dolce, ad un impegno convinto della vasta rete associativa Uisp. Un impegno centrale nella transizione sportiva ed ecologica verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale - prosegue Pesce - Tutto questo senza dimenticare, ancora una volta, di lanciare un appello di civiltà a Parlamento e Governo sul tema della sicurezza per chi decide di spostarsi su due ruote, guardando alla legislazione più avanzata di altri Paesi europei. Ogni giorno ci sono persone in bici che perdono la vita o sono vittime di incidenti stradali a causa della mancanza di percorsi protetti. Servono più piste ciclabili e strade sicure per chi si muove in bicicletta".

Il 7 maggio - giornata centrale di Bicincittà - saranno 46 i comuni attraversati dalla colorata carovana a due ruote, giunta alla sua 35 edizione. Capoluoghi di provincia e piccoli borghi insieme per ribadire il diritto ad una mobilità dolce e sostenibile, costruita intorno alla persona e al rispetto per l'ambiente circostante.

Si pedalerà a: Airola (BN), Arpaia (BN), Aosta, Barletta, Bonea (BN), Bra (CN), Bucciano (BN), Capannoli (PI), Copertino (LE), Campobasso, Carbonia (CA), Caserta, Cervinara (AV), Empoli (FI), Erchie (BR), Ginosa (TA), La Rosa di Terricciola (PI), La Spezia, Latina, Lecce, Matera, Mazara del Vallo (TP), Melfi (PZ), Messina, Moiano (BN), Moio Alcantara (ME), Montesarchio, Montevarchi – San Giovanni Valdarno (AR), Omegna (VCO), Ostuni (BR), Paceco (TP), Ponsacco (PI), Pontedera (PI), Paolisi, Rotondi (AV), San Martino Valle Caudina (AV), San Nicola La Strada (CE), San Pancrazio Salentino (BR), San Vito dei Normanni (BR), Santa Maria a Vico (CE), Taranto, Teramo, Terni, Trento, Vairano Patenora (CE), Villasmundo (SR)

Tre invece sono i prologhi di Bicincittà: il 23 aprile più di 200 persone hanno pedalato a Crispiano, in provincia di Taranto, mentre il 6 maggio sarà la volta di Firenze e di Bibbiena (Arezzo). Nelle settimane successive alla data centrale, andando avanti fino a settembre, Bicincittà arriverà in altre 40 località.

Bra, domenica 7 maggio si pedala con “Bicincittà”, il diritto alla mobilità

Ritrovo alle 9 in piazza Caduti della Libertà e si parte alle 10.30. Tutte le info della Uisp

Tutti pronti a lucidare le biciclette nel box che domenica 7 maggio è tempo di “bicincittà”. Un evento pennellato per Bra, che ormai si sta plasmando sempre più a misura di ciclista, sostenendo il diritto alla mobilità.

In regalo per tutti i partecipanti una t-shirt rosa per celebrare la special edition in occasione del Giro d'Italia che farà tappa sotto la Zizzola il prossimo 18 maggio. Volete forse non approfittarne?

L'iniziativa è promossa dalla Uisp in collaborazione con la città di Bra e importanti sponsor (informazioni al numero di telefono 0172/431507, mail bracuneo@uisp.it, oppure visitando il sito www.uisp.it/bra).

Famiglie con bambini, coppie, curiosi, appassionati: può partecipare chiunque. Il ritrovo è fissato alle ore 9 in piazza Caduti della Libertà (davanti al Comune), si parte alle ore 10.30 per un tragitto in bici lungo circa 13 km che si snoda per le vie di Bra e in periferia.

E poi belli coccolati, perché sarà offerto un ristoro a base di frutta presso il circolo di Bandito (chi vorrà potrà prendere il caffè direttamente nel circolo) più un piatto di pasta all'arrivo. Il tutto con impatto zero sull'ambiente, visto che saranno utilizzati solo materiali biodegradabili (Greta Thumberg approverebbe).

Insomma dai, un bel modo per fare sport, divertirsi e ammirare la città da un'altra prospettiva.

tempostretto.it

Quotidiano online delle aree metropolitane di Messina e Reggio Calabria

f @ in t v s per le vostre segnalazioni 366 8726275

Messina, torna Bicincittà: si parte il 7 maggio da Piazza Duomo

MESSINA – Un anno fa ai nastri di partenza ci furono i candidati sindaco, con una Messina in piena campagna elettorale, a poche domeniche dal voto. Ora Bicincittà torna e chissà che non ci siano l'intera Giunta e il Consiglio comunale a dare l'esempio, partecipando attivamente a una manifestazione molto amata dai cittadini messinesi. Bicincittà torna il prossimo 7 maggio e a organizzarla sarà ancora il Comitato territoriale Uisp di Messina, grazie al lavoro del presidente Santi Cannavò e del suo giovane staff.

Il percorso

Il raduno è previsto, da ordinanza viabile, alle 8 a Piazza Duomo, mentre la partenza scatterà alle 9.30. Poi il percorso, che vedrà interessati o Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via dei Mille, via Ettore Lombardo Pellegrino, viale San Martino (carreggiata monte) fino a viale Europa, viale San Martino (carreggiata mare), via XXVII Luglio, via Ugo Bassi, via Tommaso Cannizzaro, via Garibaldi, via Loggia dei Mercanti (piazza Duomo per i più piccoli), via Argentieri, via Gasparro, via Cavalieri della Stella, via San Cristoforo, via XXIV Maggio, viale Boccetta,

via Garibaldi, piazza Castronovo, viale Giostra, viale Regina Elena, viale Regina Margherita, viale Principe Umberto con pausa ristoro antistante Sacratio Cristo Re, viale Italia, viale Europa, via Catania, via San Cosimo, via Maregrosso, via Salandra, via La Farina, via Trieste, via Geraci, via Cesare Battisti, via I Settembre. E l'arrivo, nuovamente a Piazza Duomo

Il corteo, si legge nell'ordinanza, dovrà essere supervisionato dalla Uisp e dovrà "raccogliersi" in 500 metri, per dare la possibilità alla viabilità di scorrere tranquillamente intorno alla manifestazione stessa. Ci sarà un presidio mobile di pronto soccorso, con personale medico e paramedico, e il personale Uisp sarà coadiuvato dalla Polizia municipale in alcuni punti strategici del percorso, alle intersezioni semaforiche.



Bicincittà – evento Uisp – partenza da piazza Mancini – Melfi

Domenica 7 maggio 2023 alle 9.30 a Melfi con partenza in piazza Mancini è in programma una nuova edizione del "Bicincittà". Il percorso dell'edizione 2023 prevede una ciclo-passeggiata di 7 chilometri per muoversi insieme, in famiglia e all'aria aperta, valorizzando uno stile di vita attivo mediante l'uso della bicicletta in città.

La tradizionale pedalata ecologista targata Uisp prevede il ritrovo dalle ore 8.30 in piazza A. Mancini, con partenza alle 9.30. La partecipazione è libera e non prevede alcun costo di iscrizione.

«Siamo pronti ad affrontare un lungo weekend ricco di iniziative, a partire dalla tavola rotonda a cui parteciperemo giovedì 8 maggio alle ore 16.30 in sala consiliare, istituita in seguito all'adozione della "carta europea dei diritti delle donne nello sport" da parte dell'amministrazione comunale di Melfi con delibera di Giunta del 13 Aprile. Sarà allestita anche una piccola mostra con le immagini del documento rivisitato in carta-fumetto. Sabato e domenica, invece, saremo impegnati in una camminata non competitiva e nella nostra

tradizionale ciclo-pedalata, manifestazioni aperte a tutte e tutti e senza alcuna quota di partecipazione. Speriamo di far vivere alla cittadinanza il gran clima di festa a cui si sta preparando la nostra città in attesa del Giro d'Italia», ha dichiarato la presidente Uisp Potenza, Lucia Destino

BRINDISIREPORT

*Una ciclopasseggiata per le vie del paese
per promuovere l'uso della bici*

Il raduno è fissato per le ore 9 in Piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni e si snoderà su un percorso di circa 10km, per le principali e zone rurali

SAN VITO DEI NORMANNI - La Asd Team "Li Scigghiati" di San Vito dei Normanni organizza, per domenica 7 maggio, la ciclo passeggiata "bicincittà - diritto alla mobilità". Il raduno è fissato per le ore 9 in Piazza Leonardo Leo e si snoderà su un percorso di circa 10km, per le principali vie di San Vito e zone rurali. L'invito a partecipare è aperto all'intera cittadinanza.

"Questa classica pedalata del maggio Uisp quest'anno riporta al centro del dibattito il diritto alla mobilità, una mobilità dolce, sostenibile, che permette alle persone di vivere e valorizzare i luoghi dove vivono, respirano". "Come associazione - aggiunge il vice presidente Francesco Nigro - ci auguriamo di promuovere l'utilizzo della bici come strumento sempre più diffuso ed alternativo alla locomozione nelle città che diventano sempre più caotiche, cercando di sensibilizzare l'utilizzo di questo mezzo per la sostenibilità ed il turismo".



Bicincittà 2023 Messina

#BICINCITTA2023ME

Manifestazione della UISP dedicata a questo straordinario mezzo di trasporto e di divertimento.

Domenica 7 Maggio dalle ore 9:00 in Piazza Duomo per i saluti e raduno. Dalle 09:30 inizieranno le attività ludico educative in piazza e partirà la pedalata.

Due giri, uno di 4km e uno di 18km;

La partecipazione è gratuita

lo slogan: #TUTTINSELLA c'è #BICINCITTA2023ME #UISPMESSINA con la collaborazione de #ASDILUPIDEIPELORITANI, #ACCIR e la #CROCEROSSAITALIANA

con voi per una bellissima esperienza in bicicletta!

l'associazione UISP consiglia a tutti, sia per gli adulti ma ancor più per i minori, l'uso del casco. Portare le borracce, sarà possibile riempirle con acqua di rete predisposta.

Per informazioni rivolgersi al: 0902934942 – messina@uisp.it

Alla scoperta delle colline messinesi: Bus&Trek pronto a ripartire

MESSINA – Il progetto di Uisp Messina, Bus&Trek, prosegue. Domani, sabato 29 aprile, ci sarà uno degli appuntamenti più attesi, quello che porterà gli amanti del trekking a scoprire le colline dello Stretto, con i suoi favolosi scorci e la sua natura incontaminata. Ricche di terrazze sulla città, la passeggiata “promette” un mix di natura e panorami, lontano dalla città e dalla cementificazione. Il tutto condito da un dettaglio importante: i mezzi pubblici.

Come spiegato alla presentazione dello scorso novembre, infatti, la Uisp vuole unire sport, natura e sostenibilità. Per questo a chi si prenota, viene dato appuntamento al capolinea nord del tram all’Annunziata (alle 8.15) per poi partire con gli autobus di linea. All’andata, ad esempio, si utilizza il numero 23, con partenza alle 8.40, mentre al ritorno il 27, che riporterà all’ora di pranzo gli appassionati allo stesso capolinea. Nel mezzo, il trekking: dalle colline ai resti della bonifica di Portella Arena, fino alla discesa lungo il torrente Pace e alla risalita da Contrada Marotta.

Comune di Casalecchio di Reno

SportPerTutti. Al via la nuova gara di mobilità sostenibile Uisp

martedì 02 maggio 2023

Prosegue il progetto [SportPerTutti](#) di Uisp Nazionale. Il 28 aprile sono stati premiati i vincitori della prima fase del progetto Uisp Green Mob - Sport per tutti per la mobilità sostenibile casa-impianti sportivi. Ora in programma la seconda gara che avrà inizio dal mese di maggio.


L'obiettivo del progetto è promuovere i piani di mobilità dolce e il piano di spostamenti casa-sport. Tre in tutto le gare previste, della durata di un mese ciascuna, che includono gli spostamenti dolci da e verso la cittadella dello Sport di via Allende.

Come funziona

Per partecipare è sufficiente scaricare l'App [GoodGo](#), registrarsi e selezionare la gara GreenMobUisp - Casalecchio. Tramite l'applicazione, che terrà traccia del percorso casa/lavoro/scuola-sport, verranno contabilizzati i km ecosostenibili e si accumuleranno punti bonus per la classifica finale. Al termine di ogni mese di competizione, sarà l'ora dei premi per i partecipanti più green.

La gara prevede l'assegnazione di premi ai primi 20 utenti maggiormente virtuosi. La premiazione viene effettuata in base alla classifica finale. Gli utenti possono monitorare in tempo reale, direttamente dall'app, la loro posizione in classifica durante tutto lo svolgimento della gara.

In base alla classifica finale verranno assegnati i seguenti premi: 1° classificato: buono acquisto di 300 euro per bici o monopattino; dal 2° al 10° classificato: materiale sportivo (ad es. zaini, borse, bici, contachilometri, maglie tecniche); dall' 11° al 20° classificato: materiale sportivo (ad es. borracce, mantelle, cappellini).



“Terzo tempo” alla Casa circondariale nissena con 16 detenuti comuni e 10 di alta sicurezza coinvolti in giochi e attività riabilitative

La Casa Circondariale di Caltanissetta ha ospitato una iniziativa nazionale, il Vivicittà. Inserito nel progetto “Terzo tempo”, ha permesso di partecipare alla gara il primo giorno 10 detenuti del reparto di alta sicurezza e venerdì altri 16 detenuti del reparto comuni. Una corsa a tutti gli effetti nel campo di calcio dell’istituto, effettuando uno slalom a zig-zag, con cambi di direzione repentini e in velocità tra i pali. Sono stati rilevati i tempi e ci sono stati due vincitori che sono stati premiati, anche se ci sono state medaglie per tutti i partecipanti.

“Vivicittà porte aperte 2023” è stato denominato l’evento, perché collega la comunità esterna all’universo penitenziario. Un’iniziativa che esalta lo sport, elemento imprescindibile dell’area trattamentale e del percorso riabilitativo del detenuto. La pena e la detenzione non devono essere considerati afflittivi, ma appunto riabilitativi, per consegnare una persona diversa nel momento che finisce di scontare la sua condanna e torna alla

vita sociale di tutti i giorni. “Un carcere sempre più aperto all’esterno - afferma il responsabile dell’area trattamentale, dott. Stefano Graffagnino - integrato nella e con la comunità e la città. Un carcere più vivibile, che propone modelli di vita alternativi, nel senso positivo del termine”.

Le gare si sono svolte sotto la guida dei tecnici e dei dirigenti della Uisp Caltanissetta Alfonso Tumminelli, Patrizia Terrana, e del presidente provinciale Vincenzo Sapienza. La manifestazione e la premiazione si sono tenute alla presenza della direttrice, dott. Giovanna Maltese, del comandante di reparto Marcello Matrascia, dei componenti dell’area trattamentale Stefano Graffagnino, Alessandro Falzone, Luigi Lopiano e Silvana Di Pietra. “Un ringraziamento particolare - conclude Graffagnino - alla direttrice Maltese, al comandante Matrascia e al personale di Polizia penitenziaria, in particolare gli assistenti Giuseppe Cassisi e Michele Falzone”.

G. M. P.



Uispres n. 16 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 28 aprile 2023

LAZIO By Redazione

**(AGENPARL) – ven 28 aprile 2023 Uispres n. 16 – venerdì 28 aprile 2023
Anno XLI**

Bicincittà, diritto alla mobilità e voglia di Primavera. Ecco il video di lancio. Parla Tiziano Pesce.

Che cosa c'è di più desiderabile di una pedalata in una bella giornata di primavera? Torna anche quest'anno l'appuntamento con Bicincittà, che metterà al centro il diritto alla mobilità. “Un diritto da promuovere e sostenere per migliorare la vivibilità e valorizzare le città e i luoghi che abitiamo, in cui ci spostiamo per lavorare o studiare, in cui pratichiamo attività sportive e ricreative” dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp.

Domenica 7 maggio si concentrerà la stragrande maggioranza delle iniziative nelle 46 città italiane che hanno aderito alla manifestazione: una festa di sport per tutta la famiglia, una biciclettata non agonistica per chiedere aria pulita, strade più sicure e città più vivibili. Bicincittà rientra tra le manifestazioni della Giornata nazionale della bicicletta promossa dal ministero dell'Ambiente ed è sostenuta dal partner Marsh.

“Sport per la mente”: l'Uisp sui RaiTre con l'esperienza di Matti per il calcio. Parla Patrizia Alfano

“Sport per la mente” è il titolo dell'approfondimento di RaiTre, FuoriTg, andato in onda giovedì 27 aprile. Ospite negli studi di RaiTre Patrizia Alfano, vicepresidente nazionale Uisp: “La cosa che più colpisce di questi ragazzi è l'entusiasmo e la voglia di giocare – ha detto Alfano – ogni anno

vado nella mia città, Torino, a seguire le partite perchè è sempre un'emozione condividere la loro gioia”.

*“Questo progetto va ad integrare un percorso di cura che si svolge nei Centri di salute mentale e riguarda la parte farmacologica, la psicoterapia – racconta Giancarlo Vinci, psichiatra della Asl 3 di Roma – I risultati si vedono nella diminuzione dell’uso di farmaci, del numero dei ricoveri e delle crisi”. “Quello che fa lo sport è un avvicinamento formidabile che dovrebbe essere ciò che accade nei servizi di salute mentale”, ha aggiunto lo psichiatra **Peppe Dell’Acqua***

*Il linguaggio ecologico di **Gianmario Missaglia** attraverso un podcast: ambiente, pace, diritti*

*Vi proponiamo la sua voce, una breve riflessione di **Tiziano Pesce** e alcuni brani scelti. Lo facciamo con un [podcast]E soprattutto tre parole che diventano una: sportpertutti. **Gianmario Missaglia** se n’è andato nella sua Milano, il 1 maggio del 2002. Sono passati ventun anni da quella data e l’eredità di Missaglia continua ad essere un forziere sempre prodigo di idee e di spunti, capace di contribuire e continuare ad ispirare l’Uisp di ieri, di oggi e di domani. Lo scorso anno l’Uisp ha dedicato a Missaglia la pubblicazione di un libro dal titolo “Sportpertutti, non basta dirlo” che raccoglieva i suoi testi principali. Il suo linguaggio ecologico va inteso come ecologia del corpo e della società, capace di spiegare il movimento libero e di farne filosofia di vita, per affrancarsi dai suoi valori dominanti ricomporli su basi nuove: diritti, ambiente, solidarietà.*

Anche quest’anno l’associazione dello sportpertutti è al lavoro per organizzare e proporre a bambini e ragazzi di tutta Italia la migliore proposta di attività estive possibile. I Centri Estivi multisport Uisp sono alle porte e gli educatori Uisp stanno studiando giochi, attività ludico-motorie e sportive adatte a tutte e tutti per riempire le giornate senza scuole con idee divertenti, socializzanti e interessanti.

La formazione Uisp prosegue in tutta Italia: ecco gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni

Presentiamo il calendario dei corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali. I percorsi formativi proseguono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche e in ottemperanza a tutte le direttive in tema di prevenzione del contagio da Coronavirus. L'Uisp ha messo a punto e avviato un programma di formazione in videoconferenza per le materie teoriche, per proseguire sulla strada di corsi di qualità sia per le Unità didattiche di base, sia per i moduli formativi delle attività. L'Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta

“75 anni vigorosi”: la storia dello sport sociale Uisp su Il Manifesto, con l'intervento di Tiziano Pesce

Sabato 22 aprile, il ha dedicato una pagina alla storia dell'Uisp, che quest'anno festeggia il 75° anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1948. Grazie all'articolo di Pasquale Coccia la storia del nostro Paese viene ricostruita attraverso la storia dello sport sociale e popolare. Il presidente Uisp nell'articolo delinea il ruolo dell'associazione oggi e le sfide che l'attendono per il futuro: “L'Uisp fonda i suoi principi sulla Costituzione – dichiara Pesce – i nostri capisaldi sono l'antifascismo e l'antirazzismo che non solo abbiamo scritto nel nostro statuto, ma ribadiamo in ogni manifestazione sportiva”

Giornata mondiale del taijiquan e del qigong: le iniziative Uisp

Per la Giornata mondiale del taijiquan e del qigong, diversi Comitati Uisp organizzano molte iniziative. A Pesaro e Messina lezioni dimostrative all'aperto. Sabato 29 aprile a Roma in programma un evento e in Liguria diversi incontri a Genova, Lerici, Savona e Imperia. Parla Michele Chendi.

Il ciclismo Uisp entra nel cuore della stagione sportiva

Giovanni Punzi, responsabile nazionale Ciclismo Uisp, presenta le novità e i prossimi appuntamenti nazionali. Si parte il 30 aprile, con la seconda Granfondo città di Pontremoli, in Toscana, valevole come Campionato Nazionale Uisp MTB Marathon

Subacquea Uisp: nuovo incontro per “Un mare di donne”

Sabato 29 a Montignoso (Ms) verranno illustrati i dati emersi dai questionari sul rapporto tra donne e elemento acqua, con gli interventi di Leonardo Palli, Uisp Subacquea e Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp. Domenica 30 aprile attività in mare per tutti

Ginnastiche Uisp: in arrivo i Campionati di artistica

Continuano i Campionati nazionali delle Ginnastiche Uisp, con la specialità artistica per le categorie d'introduzione alla pratica. Dal 4 al 7 maggio, a Cesenatico, oltre 1000 atlete provenienti da tutta Italia prenderanno parte alla competizione. Parla Paola Vasta

SportImpact Lab: dal 5 maggio prenderà il via il contest Uisp

Partirà il prossimo venerdì 5 maggio Sport Impact Lab, il contest di idee innovative finalizzato a promuovere lo sviluppo di nuove professioni e imprenditorialità sportive e a trovare soluzioni ai bisogni del "terzo settore sportivo" nei processi di sviluppo sociale.

L'Uisp sulla Rai con Vivicittà-Porte aperte: una corsa per sentirsi liberi

Sabato 22 aprile Vivicittà ha fatto tappa a Firenze, all'interno del carcere Gozzini, circa un centinaio di persone tra detenuti e atleti esterni, hanno preso parte alla manifestazione. Le porte dell'istituto sono state varcate anche dalla redazione della TgR Rai Toscana

Il rilancio delle attività al centro della Giunta nazionale Uisp

Molti i temi al centro della Giunta nazionale di venerdì 21 aprile: dalle attività alla riforma del lavoro sportivo al nuovo Regolamento nazionale. Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, ha aperto i lavori sottolineando il grande impegno dell'Uisp per il rilancio delle attività, ad ogni livello

Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi

Comunicazione Uisp: le 10 news più lette degli ultimi sette giorni

In primo piano: i Campionati nazionali delle Ginnastiche Uisp; Vivicittà prosegue nelle carceri; l'Uisp per il 25 aprile, un passato carico di attualità; lavoro sportivo, addio alle semplificazioni?; sport e ambiente, l'Uisp per la Giornata della terra; la formazione Uisp prosegue

Per aggiornamenti consultare il sito

Uispress – agenzia giornalistica settimanale di cultura e sport sociale – periodico telematico con registrazione al Tribunale di Roma 109/83 del 21/03/83 – anno XLI

direttore responsabile: Ivano Maiorella

redazione: Elena Fiorani, Francesca Spanò

segreteria di redazione: Monica Tanturli

webmaster: Antonio Marcello

The logo for Rai News, featuring the word "Rai" in white on a blue square background, followed by the word "News" in blue.

Ferito in Ucraina

Il giornalista Corrado Zunino è rientrato in Italia: "Grazie a chi mi ha aiutato"

Il reporter ha ricordato anche il collega Bitik, ucciso nell'agguato a Kherson: "In questi giorni è stato definito giornalista e questo mi rende felice."

"Sono tornato in Italia. Grazie di cuore a chi mi è stato vicino, a tutta Repubblica che è un giornale speciale, ai medici ucraini, ai funzionari dello Stato italiano che mi hanno seguito dal giorno dell'omicidio di Bogdan Bitik, un giornalista, un amico per sempre". È quanto annuncia su twitter il giornalista Corrado Zunino che il 26

aprile scorso è rimasto vittima, assieme al suo fixer, di un agguato nella zona di Kherson, nel sud dell'Ucraina.



Tg1



- Home
- Esplora
- Notifiche
- Messaggi
- Twitter Blue
- Profilo
- Altro

Twitta

Tweet

@UispNazionale esprime cordoglio per la morte di Bogdan Bitik collaboratore di Corrado Zunino. Al giornalista di @repubblica ferito in Ucraina giunga la vicinanza Uisp, era intervenuto alla presentazione nazionale di #Vivicittà parlando del suo lavoro



repubblica.it

Ucraina, il racconto di Corrado Zunino: "Gli spari, il dolore, poi ho visto morire ... Tragedia a Kherson, la città che segna il confine tra l'Ucraina libera e quella

Cerca su Twitter

R Repubblica
@repubblica
Notizie in tempo reale, dal mondo, 24 ore su 2

Corrado Zunino [Inviato La Repubblica](#)



01/05/2023

Edizione delle ore 20:00

Prossima edizione in diretta alle ore
08:00



Condividi

Un Def senza "pace" e senza "Terzo settore"

di

Stefano Arduini

29 aprile 2023

Analisi delle ricorrenze delle parole nel primo Documento di economia e finanza firmato dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: i termini "pace" e "Terzo settore" non compaiono mai. Così come "solidarietà" e "sostenibilità sociale"

Zero, sette, 162. Tenete a mente questi numeri. Il primo si riferisce alla ricorrenza della parola "Terzo settore" nel Def 2023 (in allegato), il Documento di economia e finanza approvato in Parlamento dopo lo scivolone della maggioranza sullo scostamento di bilancio. Cifra tonda: il principale dossier di programmazione politica dello Stato firmato da Giorgia Meloni e dal suo Governo non cita mai il Terzo settore. Il secondo numero si riferisce alla ricorrenza del termine "cooperazione", che compare sette volte (una nelle note) ed esclusivamente con riferimento alla cooperazione internazionale e allo sviluppo, mai nell'accezione della cooperazione sociale. Centosessantadue infine è il numero delle pagine che compongono il Def.

Altre ricorrenze su parole chiave che spesso fanno bella mostra di sé nei discorsi dei politici e degli esponenti di governo:

- ***“solidarietà” compare esattamente nella stessa misura di “Terzo settore”, ovvero mai;***
- ***“sociale” appare nel testo 17 volte (incluse le tre apparizioni nelle note e le tre nelle appendici). Per fare un raffronto “economico” appare 92 volte, oltre cinque volte di più;***
- ***“civile” viene scritto in una sola occasione, a pagina 18 in accoppiata con “bellico”;***
- ***la parola “pace” non compare mai, mentre “guerra” nel Def ricorre 24 volte, la prima volta alla terza riga e sempre in riferimento alla guerra in Ucraina;***
- ***“ambiente” compare tre volte, la prima nelle note a pagina 67, le altre due volte in altrettante tabelle. Mai nel testo del documento;***
- ***Molto più usato il termine “sostenibilità” (69 ricorrenze), ma quasi esclusivamente inteso come sostenibilità economica o del debito. Una sola volta si parla di “sostenibilità ambientale” e mai di “sostenibilità sociale”;***
- ***“lavoro” compare 73 volte;***
- ***si parla di “povertà” in appena 4 passaggi;***
- ***il termine “inclusione” ricorre 5 volte;***
- ***di “giovani” infine si parla sette volte, mentre “minori” ricorre 13 volte, 11 volte come aggettivo (minori entrate, minori spese) e solo due volte come sostantivo, una delle quali in riferimento ai minori non accompagnati a pagina 140;***
- ***“Sud” e “Meridione” per il Def non esistono, mentre “Mezzogiorno” compare due volte in tabella e una sola volta nel testo a pagina 132.***

Osservatorio

Onlus & Co. «Il cinque per mille? Eliminate il tetto»

La richiesta del Forum del Terzo Settore per migliorare lo strumento
E una comunicazione mirata può far lievitare la quota di contribuenti

di ANDREA SALVADORI

Un piano di comunicazione del governo. L'aumento, o addirittura l'abolizione, del tetto finanziario oltre il quale quanto destinato dai cittadini torna a disposizione del bilancio dello Stato. La possibilità per i beneficiari di sapere chi ha deciso di devolvere loro la quota Irpef per poter aprire un canale di comunicazione diretto. Sono queste alcune delle richieste che le associazioni del Terzo Settore rivolgono alle istituzioni per migliorare il Cinque per mille. «Per diffondere la conoscenza dello strumento, e spiegarne l'importanza per il lavoro svolto dagli enti del Terzo Settore, sarebbe opportuno che le istituzioni si impegnassero a realizzare una campagna di sensibilizzazione sul territorio nazionale. Così si può aumentare il numero dei contribuenti, oggi fermi a circa 16 milioni persone», spiega Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore.

Le istanze

La Legge di bilancio 2020 ha alzato il tetto a disposizione a 525 milioni di euro, «ma ora sarebbe il caso di definire una cifra ancora più alta, o meglio ancora di abolire definitivamente il tetto, in modo da scongiurare il pericolo che le risorse siano insufficienti, come già successo in passato», dice Pallucchi. Sempre in quest'otti-

La classifica Gli enti, le istituzioni e le Onlus che hanno percepito le maggiori somme grazie al 5 per mille, dati in milioni di euro

S.A.

	Denominazione	Importo		Denominazione	Importo
1*	Fond. Airc ricerca sul cancro	67,950	11*	Comitato Italiano l'Unicef	4,480
2*	Fond. Piemontese ricerca sul cancro	11,961	12*	Fond. Telethon	4,407
3*	Emergency Ong	11,418	13*	Fond. Umberto Veronesi	4,205
4*	Fond. Lega del Filo D'oro	8,046	14*	Istituto Giannina Gaslini	3,696
5*	Istituto Europeo Oncologia	7,663	15*	Fond. Ant Italia	3,665
6*	Medici Senza Frontiere	7,632	16*	Fond. Istituto Nazionale Tumori	3,488
7*	Ass. Italiana Contro le Leucemie	6,558	17*	Centro Rifer. Oncologico Aviano	3,085
8*	Save The Children Italia	5,961	18*	Istituto Oncologico Veneto	2,828
9*	Fond. osp. Pediatrico A. Meyer	5,286	19*	Ospedale San Raffaele	2,693
10*	Fond. Italiana Sclerosi Multipla	5,068	20*	Fai - Fondo Ambiente Italiano	2,649

Fonte: elaborazione L'Economia del Corriere

ca, sarebbe poi importante, così come avviene per l'Otto per mille, che anche per il Cinque per mille «la quota di chi non ha indicato la propria preferenza nella dichiarazione dei redditi venga comunque distribuita ai possibili destinatari», prosegue la portavoce.

Da tempo il Forum spinge per un intervento legislativo che permetta alle organizzazioni di chiedere ai contribuenti di comunicare i propri dati, per ricevere la rendicontazione dei progetti finanziati tramite la misura. «Rimane poi fondamentale che la platea delle organizzazioni che possono chiedere il 5 per mille non venga snaturata — spiega Pallucchi —. A essere sostenute devono essere prima

di tutte le attività svolte dal volontariato e dall'associazionismo».

I dati

L'ultimo Cinque per mille ha distribuito quasi 507 milioni di euro ai circa 73.000 enti ammessi al riparto, di cui 52.162 del volontariato, 11.854 associazioni sportive dilettantistiche, 528 enti impegnati nella ricerca scientifica, 106 attivi nel settore della sanità, 146 organizzazioni dei beni culturali e paesaggistici, 24 gestori delle aree protette, e 7.918 Comuni. Secondo i dati di giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate, relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 per l'anno fiscale 2020, in testa, come settore, si è confermato il volontariato con oltre 331 milioni di euro, seguito dalla ricerca sanitaria (più di 76 milioni) e da quella scientifica (66,2 milioni). Ai Comuni sono andati 14,9 milioni, alle associazioni sportive dilettantistiche 15,4 milioni, agli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici oltre 2 milioni, agli enti gestori delle aree protette 609.000 euro.

L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, con 1.592.570 di scelte espresse e quasi 68 milioni di euro, rimane il primo beneficiario. Sul podio anche Onlus Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro (quasi 12 milioni) ed Emergency (11,4 milioni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occupazione e diseguglianze

Se aumentano le distanze

di Linda Laura Sabbadini

Il Primo Maggio è la festa della dignità del lavoro», fondamento della nostra Repubblica, secondo la Costituzione, ci ha ricordato il presidente Mattarella. Ma proprio su quantità e qualità del lavoro siamo la retroguardia nel G7, in Europa e nell'Ocse. Solo il 60,7% della popolazione fino a 64 anni lavora. Siamo ultimi nel G7, penultimi in Europa e tra i Paesi Ocse insieme con il Costa Rica, dopo di noi solo la Turchia. E siamo sotto non di poco, di 12 punti, rispetto alla media del G7 e di 9 rispetto all'Ocse. E non è dovuto solo al nostro basso tasso di occupazione femminile. La distanza dalla media G7, in questo caso, è più alta, 16 punti, e più di 10 dall'Ocse. Ma il nostro tasso di occupazione maschile è il peggiore dei Paesi Ocse, insieme alla Spagna, siamo gli unici due Paesi che non raggiungono il 70%. Sopra di noi anche Turchia, Colombia e Cile.

E l'occupazione giovanile? La situazione è ancora peggiore. Il tasso di occupazione dei giovani fino a 24 anni è al 20%. Ultimi nel G7, penultimi tra i Paesi Ocse. La distanza dagli altri è enorme, 27 punti sotto la media G7 e 23 punti sotto quella Ocse. Negli Usa i giovani lavorano nel 51% dei casi, nel Regno Unito nel 54%, in Australia nel 66%.

Vediamo due aspetti della qualità del lavoro. La percentuale di part time, 17%, è simile a quella di G7 e Ocse, tranne per le donne. In questo caso è più alta di 5 punti percentuali, causa di più bassi salari. Ma il part time non è, nel nostro caso, strumento di armonizzazione dei tempi di vita, perché per il 61,7% è involontario, non voluto da chi lo usa, contro il 17% dell'Ocse. Siamo tristemente al top della classifica.

Quanto al lavoro a tempo determinato, siamo al 16,4%, 5 punti sopra all'Ocse, ma tra i giovani arriviamo al 61,7%, 37 punti sopra, e 42 per le giovani, dietro di noi solo Spagna e Slovenia. Il Mezzogiorno presenta criticità su tutti i punti, tasso di occupazione più basso, 47,1%, ancora di più per donne e giovani, precarietà più alta e

part time involontario. I dati parlano chiaro. Concentriamo tutte le criticità. Siamo un Paese con pochi occupati e peggiore qualità del lavoro, sia in termini di precarietà che di part time involontario. Dove 4 milioni di lavoratori guadagnano meno di 12 mila euro lordi l'anno. Un Paese dove la penalizzazione per donne e giovani è più elevata. Il dato positivo dello 0,5% di crescita del Pil non deve farci dimenticare questa situazione. Per questo alcuni interrogativi sono d'obbligo sulle misure che si stanno adottando. Se abbiamo il tasso di occupazione più basso di tutti i Paesi G7, europei e Ocse, possiamo rinunciare anche a un solo euro del Pnrr? Se abbiamo un livello di occupazione così basso può essere colpa dei cittadini che non si danno da fare? E, soprattutto, è corretto rivedere al ribasso le misure di contrasto alla povertà, con il ridimensionamento del reddito di cittadinanza? Se abbiamo una precarietà già alta, specie per giovani, donne e Sud, possiamo accentuarla con i voucher e il rischio di eliminazione *de facto* del lavoro stagionale? Se abbiamo una spaccatura così grave tra Nord e Sud, possiamo procedere con l'autonomia differenziata? Certo, con la maggioranza parlamentare tutto si può fare. Ma dobbiamo fare i conti con la realtà documentata dai numeri. No, non stiamo imboccando la strada per sviluppare il lavoro come dignità. Se continuiamo così, aumenteranno le diseguglianze e diminuirà la coesione sociale. Basta pensare ai nidi. Già l'obiettivo di bimbi al nido previsto dal Pnrr era basso, perché doveva raggiungere il 33% dei bimbi. Figuriamoci se lo ridimensioniamo o lo rinviemo "all'anno del mai", come tutte le politiche che dovrebbero mettere al centro l'occupazione femminile. Con buona pace delle misure per incrementare la natalità.

L'intervento dell'autrice è a carattere personale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musicisti e atleti russi. Arte e sport sono vie per la diplomazia di pace

Difficile immaginare l'impatto della guerra sulla mente e lo spirito dei tanti giovani e giovanissimi musicisti, artisti e atleti travolti dall'invasione della Russia in Ucraina. Certamente la loro sofferenza non è paragonabile con quella del popolo ucraino, ma pure loro ne pagano le conseguenze. E questo fa intendere l'essenza maligna della guerra che si propaga negli ambiti per loro natura simbolo di bellezza, delicatezza, forza e vibrazione del gesto artistico e atletico. L'esatto opposto della brutalità assassina.

Pochi giorni or sono all'Auditorium Parco della Musica di Roma, è tornato Tugan Sokhiev, già direttore dell'Orchestra del Teatro Bolshoi e del Teatro di Tolosa, che per la contrarietà alla guerra si è dimesso dalla direzione di entrambe le istituzioni musicali. Una scelta sofferta per la rinuncia al Bolshoi, ma anche per il rifiuto di dover scegliere tra una tradizione musicale e l'altra. Sokhiev aveva annunciato la sua decisione, insistendo sull'importanza dell'arte e sulla necessità di non emarginare la cultura russa in Europa. Ascoltando il concerto da lui diretto, il "Canto della Terra" di Gustav Mahler, bellezza sublime di note e versi, è stato inevitabile pensare alla violenta assurdità di quanto sta accadendo in Ucraina. Proprio in quei momenti persone nello stesso numero dei componenti dell'orchestra stava perdendo la vita per il delirio di un uomo, Vladimir Putin. E non è affatto facile capire quale sia la strategia più efficace per colpire un regime con sanzioni senza per questo colpire le popolazioni, e soprattutto evitando di isolare ancor più di chi in Russia resta, resiste e si oppone al regime. Nadjehda, da Mosca, mi ripete sin dall'inizio di questa guerra le sanzioni colpiscono relazioni e scambi che perfino ai tempi di Breznev c'erano e hanno

consentito alla sua generazione di entrare in contatto con il mondo. Conoscere e amare, per esempio, la letteratura americana. Anche quando questa era per le autorità moscovite espressione dell'impero del male. La sospensione di rapporti tra università e altri enti che favoriscono lo scambio culturale è una ferita che solo in parte viene colmata dal pur potente mezzo di Internet. Quest'ultimo certamente rispetto ai tempi della cortina di ferro fa scavalcare muri in modi allora impensabili, ma non permette la scoperta maturata insieme, tra studenti e docenti, in un'aula e nei corridoi.

Ci vuole coraggio e per fortuna questo c'è. Soprattutto fra i giovani, curiosi della vita, della conoscenza e desiderosi di incontrare in pace il resto del mondo. Penso al sogno di quelle ragazzine della ginnastica ritmica e dell'artistica che sin da piccolissime si sono preparate con sacrifici e duri allenamenti in vista delle Olimpiadi di Parigi. Sono rimaste fuori, escluse dalle gare internazionali e così dai contatti con le loro omologhe del resto del mondo. Campionati europei e mondiali senza ginnasti russi, un'eccellenza storica in queste discipline.

Nei loro account, alcuni dei ginnasti hanno commentato le gare degli europei. La campionessa olimpica Angelina Melnikova lo ha fatto dagli studi in diretta tv con ammirazione per gli atleti e le atlete in pedana. Ma questo non fa notizia com'è invece accaduto per il gesto riprovevole e disumano, del ginnasta russo Ivan Kuliak a Doha, l'anno scorso. Alla premiazione sul podio insieme all'ucraino Ilya Kovtun si era presentato con la Z sul petto. Bruttissima storia, anche perché accadeva mentre Kovtun era costretto a restare fuori del suo Paese per l'aggressione russa ed era in ansia per i suoi familiari.

Il potenziale della diplomazia dello sport può, se si vuole, creare importanti occasioni di dialogo, laddove la diplomazia ufficiale fallisce.

E la domanda grava sulla scelta di escludere (anche senza bandiera e senza squadra) gli atleti russi dalle competizioni internazionali. Ma chi si oppone alla guerra dovrebbe essere accolto dalla comunità internazionale e non espulso come ad esempio è accaduto ai tennisti Medvedev e Rublev a Wimbledon l'anno scorso.

Tanti giovani hanno, poi, atteso l'edizione del 2023 del Concorso Internazionale Tchaikovsky. Sogno di ogni pianista, violinista, violoncellista o cantante lirico di tutto il mondo. La Federazione dei Concorsi Musicali Internazionali l'ha messo al bando perché finanziato da uno Stato che ha aggredito un altro Stato. Decisione politicamente comprensibile. Ma per musicisti e atleti, che a causa della guerra si ritrovano esclusi dal mondo, l'esercizio del dissenso non diventa più facile... Soprattutto per i minorenni, che non sono in grado di fare scelte come quelle che, ai tempi dell'Urss, fecero il basso Chaliapin o il mito della danza Nureev. Sono tempi difficili, carichi di domande per chi vuole cercare strade diverse per non consegnarsi alla guerra e creare condizioni per la pace.



La Roma femminile vince lo scudetto: ma davvero il calcio non è uno sport per donne?

Le calciatrici guidate da mister Alessandro Spugna hanno battuto la Fiorentina, aggiudicandosi lo scudetto con tre giornate di anticipo. Un successo dovuto alla determinazione delle atlete e ai due gol di Greggi e Bartoli

di SIMONA SIRIANNI

La Roma femminile è Campione d'Italia per la prima volta nella storia. Le calciatrici guidate da mister Alessandro Spugna, hanno battuto la Fiorentina, aggiudicandosi lo scudetto con tre giornate di anticipo. Un successo dovuto alla determinazione delle atlete e ai due gol di Greggi e Bartoli.

Calcio femminile piglia tutto: Roma è Campione d'Italia

E un successo meritato visto che la squadra ha brillato per tutta la stagione, spodestando anche la Juventus, trionfatrice indiscussa per 5 anni di fila.

E non solo, perché la partita giocata allo Stadio Tre Fontane ha registrato un vero e proprio sold out, con 2767 spettatori.

Davvero il calcio femminile non è per donne?

Grande la tensione delle giocatrici durante il match terminato però con un'esplosione di gioia ed entusiasmo dopo il gol scudetto di Elisa Bartoli capitano della squadra da quando la squadra Femminile venne fondata e che potrà festeggiare lo scudetto con la sua squadra del cuore diventata fiore all'occhiello del calcio femminile italiano.

Insomma, sempre di più sta venendo smentita la frase che «Il calcio non è per donne». Anzi, pare proprio il contrario. Le squadre femminili si stanno dimostrando forti e vincenti. Ma non solo, perché anche il pubblico sta aumentando in maniera significativa.

Aumenta il pubblico sugli spalti

La partita fra Roma e Barcellona, valida per i quarti di finale di Champions League, è stata un avvenimento con i suoi 39.454 spettatori presenti sugli spalti che hanno stabilito un nuovo record di presenze per una partita femminile in Italia.

Detto questo, rimane il fatto che in Italia il calcio femminile non ha ancora una sua piena legittimità. In diverse regioni d'Italia mancano le strutture e la poca visibilità che gli viene dato non consente certo a società di trovare sponsor che vogliano investire con progetti a medio e lungo termine.

Uno sport bloccato dagli stereotipi

A tutto questo poi, come sempre si aggiungono problematiche di tipo culturale e sociale che pongono limiti al calcio. La tendenza a considerare il calcio uno sport prettamente maschile è ancora radicata nel tessuto sociale italiano.

Per questo servirebbe portare avanti politiche di sensibilizzazione nelle scuole, dove le bambine si avvicinano per la prima volta al mondo dello sport, e dare la possibilità a tutte di poter praticare attività calcistica senza nessun pregiudizio o limiti di natura fisica o psicologica.

Camp. Regionali Uisp: le U13 e le U16 della Stella si aggiudicano le finali

Si sono disputate a Rimini nel fine settimana dal 29 aprile al 1 maggio le finali dei Campionati Regionali di pallavolo femminile della UISP. Parecchie le squadre della regione Emilia-Romagna con molti incontri nelle tre giornate, faticosi ma pieni di vitalità e di entusiasmo espressi dalle numerose ragazze in campo. Vivace e appassionata la presenza di un numeroso pubblico formato per lo più da genitori.

Anche la Stella Rimini ha partecipato alle gare con due squadre in Under 13 e Under 16 ed ha conquistato la prima posizione in entrambe le categorie. La finale delle giovanissime a dire il vero è stata disputata con le ragazze di Masi Volley Bologna le quali hanno vinto per 2 a 0 dopo lunghi e tiratissimi set. Le due squadre si erano incontrate nella fase eliminatoria e nella prima partita aveva prevalso la Stella, mentre nella finalissima del 1° maggio la Masi ha ottenuto una meritata rivincita.

Nella classifica finale la squadra bolognese è risultata prima nella categoria superiore Under 14 mentre alla Stella Rimini è rimasta la soddisfazione di aver ottenuto il primo posto come Under 13.

L'altra squadra della Stella presente è l'Under 16 che vincendo tutte le gare disputate e la finalissima con PGS Corticella (Bologna) ha ottenuto il primo posto a dimostrazione di un buon impegno e qualità.

Suggestiva la cerimonia delle premiazioni svoltasi alla Casa del Volley di Rimini.

“Due risultati soddisfacenti che confermano la positiva partecipazione a questo concentramento di tre giorni che ha consentito di mettere in evidenza le qualità migliori delle ragazze praticanti la pallavolo quali l'impegno, le capacità tecniche, la determinazione, il senso di squadra e di appartenenza ad un gruppo unito e gioioso. Tante

cose ottenute dalle due squadre della Stella in queste giornate” è il commento della società gialloblu.

IL SECOLO XIX

Un successo il torneo Uisp di Calciotto per ragazzi in riabilitazione

Si sono sfidate le squadre di Imperia e Genova. In progetto un campionato regionale stato un successo il "Torneo di calcio UISP Calciotto in allegria". Sul terreno di gioco di Piani, a Imperia, si sono sfidate la squadra locale e quella di Genova (il team di Savona era assente per problemi logistici), composte da ragazzi con difficoltà intellettive ma che hanno dato vita ad una partita intensa e sentita.


Marco Mollica, medico psichiatra, direttore del dipartimento di igiene mentale dell'Asl 1, ha guidato la compagine imperiese. «Non ci sono distinzioni tra curanti e pazienti, tutti giocano insieme e, dopo la partita, si continua con il terzo tempo affinché la giornata sia inclusiva, gioiosa e spensierata. La partita fa parte di una serie di attività riabilitative che stanno restituendo risultati significativi», ha spiegato il medico, che ha avuto al suo fianco Valentina Macrì, tecnico della riabilitazione psichiatrica, e altri operatori che quotidianamente lavorano nell'attività.

«Si tratta di un triangolare sperimentale - racconta Lucio Garzia, presidente UISP imperia - ma dal prossimo autunno partirà con un progetto che prevede un vero e proprio campionato regionale. UISP è un ente di promozione sportiva, soprattutto é APS (promozione sociale) che vuole veicolare lo sport per tutti, valorizzando aspetti fondamentali dell'attività fisica e ludica con finalità educative e rieducative. Quindi, indipendentemente della prestazione, i valori esaltati un manifestazioni come questa non possono essere che rispetto, educazione, tolleranza e accoglienza».

La marcia rosa – evento Uisp – partenza da via D’Annunzio – Melfi

Sabato 6 maggio 2023 dalle ore 9,30 in via G. D’Annunzio a Melfi l’Uisp organizza “La marcia rosa”, una camminata non competitiva di circa 4 chilometri per le vie della città federiciana. La partecipazione è gratuita e si invitano tutte e tutti ad indossare un capo rosa.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Melfi, con la collaborazione di Aide, Anpi, AsdBrameaVultur Runners, Cif Comunale Melfi e Sportello Sociale gestito dalla Ccop. Filocontinuo e rientra nelle attività proposte dal Comune in occasione del Giro D’Italia 2023 che farà tappa lunedì 8 maggio anche nel territorio del Vulture.



Nuoto UISP, a Comiso la quarta tappa del Trofeo della Regione 2023

Scritto da Redazione 2 Maggio 2023

Si è svolta domenica 30 aprile a Comiso presso la Piscina del Sole la quarta tappa del Trofeo della Regione 2023 che ha visto la partecipazione di 152 atleti in rappresentanza di 6 società: Kiran Club Caltagirone, La Fenice Nuoto Enna, Infinity Gym Santa Maria di Licodia, Water Sun Comiso, Nuoto Chiaramonte, HdueO Sport & Animazione asd Catania. La classifica ha visto primeggiare la Kiran Caltagirone su Infinity Gym e Nuoto Chiaramonte, ma soprattutto ha vinto lo #sportpertutti dove gli atleti più evoluti gareggiano sotto gli sguardi ammirati degli atleti più acerbi, si fanno il tifo a vicenda e si divertono in clima di festa e amicizia. In questo contesto abbiamo avuto il piacere della presenza del talento Comisano Giuseppe Angileri atleta della Water Sun ora in forze all’Aurelia Nuoto. Durante la manifestazione è stato consegnato un

riconoscimento ai ragazzi che hanno fatto parte della rappresentativa regionale del Trofeo delle Regioni del 1 e 2 aprile ad Avezzano.

Questa giornata di gare è stata anche l'occasione per avviare il tirocinio di Giudice Arbitro Nuoto (GAN) sotto la supervisione del responsabile regionale GAN Giovanni Coronella. Il corso GAN a carattere nazionale al quale si sono iscritti ben 24 aspiranti arbitri UISP darà al settore SDA Nuoto Sicila un staff in grado di gestire in modo autonomo le competizioni che verranno organizzate in futuro.



CALCIO UISP Femminile, i prossimi turni

È entrato nelle fasi finali il Campionato di Calcio Femminile Uisp a 7 giocatrici. Ecco il quadro dei prossimi incontri.

Quarti di Finale: Circolo Autorità Portuale Asd-Aletico Levante (2/5 Terpi ore 21.00), Save the Planu-Valponte 1986 FT Car (2/5 Oregina 20.00), Sestrese Ladies-Asd Vallescriviva 2018 (3/5 Terpi 21.00), Moto GP-Sangio (3/5 Maritano B 22.00).

Play-out, 3° di ritorno: Gruppo Alloro-Panta The Shire (2/5 Maria Luigia Chiavari ore 21.00), Sansirine-Rayò Vallecana (4/5 Oregina 22.00), Cus Genova Asd-Celle Varazze (4/5 Viale Gambaro 20.00). Comunicati ufficiali e approfondimenti sul portale calciouispgenova.it.

■ megabasket

A Gorizia le Finali Regionali UISP Maschili

28 Aprile 2023

Si svolgeranno anche quest'anno nella palestra Stella Matutina di Gorizia nei fine settimana del 6-7 e 20-21 maggio 2023, le Finali Regionali Uisp Maschili di serie A1 e A2, organizzate dal Comitato Provinciale di Udine in collaborazione con le società Dinamo Gorizia e Old Stars di Gorizia, padrone di casa.

Visto il grandissimo successo dello scorso anno, il Comitato intende puntare ulteriormente sull'aspetto social dell'evento, garantendo le dirette YouTube di tutte le gare con il commento tecnico di Luca Dalla Marta e postando curiosità e aggiornamenti, anche dai chioschi, sulla consueta pagina Facebook.

Nel weekend del 6 e 7 maggio, nel turno dedicato alla serie A1, si sfideranno per la lotta scudetto le formazioni della Muiesana Muggia, Old Stars Gorizia, Fagagna Collinare Basket e Sbrindella Udine, mentre per la conquista della Coppa Friuli le squadre Attimis Warriors, Buscaglieros Trieste, Dai & Vai UCPT Trieste e Laipacco.

Il programma prevede nella giornata di sabato 6 maggio, le semifinali di Coppa Friuli con inizio alle ore 15:00 con l'incontro ATTIMIS WARRIORS – DAI E VAI TS e alle 17:00 tra BUSCAGLIEROS TS e LAIPACCO, seguiranno poi le Semifinali Scudetto alle ore 19:00 tra FAGAGNA COLLINARE BASKET e OLD STARS GORIZIA e alle ore 21:00 tra MUIESANA e SBRINDELLA UD.

Domenica 7 maggio invece si inizia prestissimo con le Semifinali Salvezza, novità del 2023, alle ore 14:30 ASD CSI TARCENTO – DINDIAS AIELLO, alle 16:30 TARCENTO BASKET – LIBERTAS TS, a seguire le Finali con inizio alle ore 18:30 per la Coppa Friuli e alle 20:30 per lo Scudetto.

A conclusione del fine settimana di basket, le premiazioni delle formazioni 1° e 2° Classificate Scudetto, 1° e 2° Classificate Coppa Friuli nonché per il titolo di Miglior Realizzatore e Miglior Giocatore Memorial Mocchiutti.

Doveroso fine settimana di pausa per il Raduno Nazionale Alpini e si ripartirà subito dopo, nelle date del 20 e 21 maggio, con le Finali Regionali di serie A2, Finale Salvezza serie A1 nonché la gara AllStar Team Femminile contro la formazione del ŽKD Tolmin, insomma una bella immersione di pallacanestro e divertimento da non perdere.

Pallacanestro Uisp Udine

CorriereSalentino.it
un passo avanti

Sabato 6 Maggio, per Uisp Anziani, Tutti in Piazza a Patu'

1 Maggio 2023

Sabato 6 Maggio a Patu' con Uisp, Tutti in Piazza per la ginnastica dolce

Patu' – È una manifestazione dedicata alla folta platea di anziani che compongono il "mondo"Uisp della Provincia di Lecce. A fare da epicentro della manifestazione è Patu', nel Capo di Leuca. Raduno, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Patu', previsto Sabato 6 Maggio in Piazza Indipendenza a Patu' per la ginnastica dolce, ma, non solo: dimostrazioni sportive, premiazioni e

visite guidate alle "Centopietre" e nel meraviglioso entroterra leucano. Possono partecipare tutti gli aderenti al progetto "Uisp per gli anziani" della Provincia di Lecce".



CITTÀ DELLA SPEZIA
il quotidiano on line della Spezia e provincia

SPORT

CATEGORIA ESORDIENTI

Regionali nuoto, Uisp Val di Magra esce a testa alta. Due bronzi per Ventrici

La Federazione Italiana Nuoto ha organizzato di recente le finali regionali degli 'Esordienti A' alla piscina La Sciorba di Genova il 22 e 23 aprile 2023. Questa manifestazione ha visto la partecipazione dei migliori nuotatori liguri delle categorie 2010-2011 per i maschi e 2011-2012 per le femmine. La Asd Uisp Nuoto Valdimagra ha portato in gara tutta la sua squadra, composta da 15 atleti individuali e le staffette. Tra i risultati più significativi, spiccano le due medaglie di bronzo di Anna Ventrici nei 200 e 400 stile libero. Anna si è anche classificata quinta negli 800 stile libero e ottava nei 400 misti. Viola Tognari si è fatta valere, arrivando nona nei 200 stile libero e ha anche ottenuto l'undicesimo posto nei 200 dorso e il quindicesimo nei 100 stile libero.

Alessandra Torok ha concluso piazzandosi dodicesima nei 200 dorso e tredicesima nei 100. Federico Castagna ha mostrato la sua versatilità nelle diverse specialità, conquistando il settimo posto nei 100 dorso, nei 100 e 200 delfino e il decimo nei 200 dorso. Nicolò Baruzzo ha fatto registrare una

splendida prestazione nei 1500 stile libero, arrivando quinto. Nicolò ha anche gareggiato nei 100 stile libero, chiudendo dodicesimo. Le staffette femminili hanno visto la partecipazione nelle bambine di Adriana Ferrari, Alice Parrini, Chiara Perutelli, Emma Pigerini e Giulia Fornoni, che hanno dato il meglio di sé nelle gare di 4×100 stile libero e 4×100 mista.

I tecnici Giuliana Fantasia e Valentina Vivarelli e il presidente Ilaria Vivarelli hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati ottenuti dai loro atleti e per la bella esperienza vissuta a Genova: “Siamo molto orgogliose dei nostri ragazzi e contente della loro crescita sportiva e personale. Hanno affrontato con coraggio e determinazione gare impegnative per la loro età, dimostrando notevoli miglioramenti cronometrici e una bellissima atmosfera di squadra che ha reso tutto ancora più bello”.